

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1985-A

N. 1984-A

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 2001

(Relatori per la maggioranza:

Alberto GIORGETTI, per il disegno di legge n. 1985;
Gianfranco CONTE, per il disegno di legge n. 1984)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

(N. 1985)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004
e relative note di variazioni (1985-bis e 1985-ter)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2001*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

(N. 1984)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 699)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2001*

INDICE

Relazione al disegno di legge di bilancio 2002-2004 (A.C. 1985)	Pag.	5
Testo del disegno di legge n. 1985	»	13
Tabelle A e B	»	49
TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE	»	61
<i>(modificate dalla Commissione)</i>		
TABELLA 2		
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	63
TABELLA 3		
Stato di previsione del Ministero delle attività produttive	»	64
TABELLA 4		
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	65
TABELLA 5		
Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	66
TABELLA 6		
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri	»	67
TABELLA 9		
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	»	68
TABELLA 10		
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	69

TABELLA 12

Stato di previsione del Ministero della difesa	Pag.	70
Relazione al disegno di legge finanziaria 2002 (A.C. 1984)	»	73
Parere del Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 1984	»	93
Testo del disegno di legge n. 1984	»	99
Tabella 1	»	194
Tabella 2	»	208
Prospetto di copertura	»	210
Tabella A	»	217
Tabella B	»	221
Tabella C	»	225
Tabella D	»	251
Tabella E	»	261
Tabella F	»	265

RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1985
(BILANCIO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Congiuntamente con il disegno di legge finanziaria, siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge di bilancio.

I due atti normativi, che, insieme, rappresentano gli strumenti attraverso i quali viene realizzata la manovra di finanza pubblica, rispondono a funzioni diverse.

Da un lato, vi è un atto di natura formale, che determina le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa in base alla legislazione in vigore al momento in cui viene predisposto: è questo il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, che, infatti, viene presentato dal Governo alla data del 30 settembre come bilancio a legislazione vigente.

Dall'altro, vi è un atto di natura sostanziale, la legge finanziaria, che, a seguito della riforma disposta con la legge n. 208 del 1999, contiene le modifiche e le integrazioni dell'ordinamento in vigore, necessarie, sotto il profilo finanziario, per conseguire gli obiettivi indicati nel DPEF e approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, nonché, eventualmente, rivisti con la Nota di aggiornamento.

L'esame congiunto dei due disegni di legge, nel corso della sessione di bilancio, permette, una volta approvato il disegno di legge finanziaria, di scontare in bilancio gli effetti delle disposizioni in essa contenute, in termini di variazione delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa, attraverso la votazione, in ciascun ramo del Parlamento, di un apposito atto, indicato come Nota di variazioni.

Il bilancio a legislazione vigente, in questo modo, viene a costituire la base sulla quale operano gli effetti delle misure innovative previste nella finanziaria.

La determinazione delle previsioni a legislazione vigente è particolarmente significativa per quanto riguarda le entrate,

con riferimento, soprattutto, alle entrate tributarie, e per quanto riguarda la spesa per interessi. Nel primo caso le stime di bilancio devono tener conto dell'interazione tra la disciplina fiscale in vigore e i previsti andamenti delle grandezze macroeconomiche alle quali sono correlate le basi imponibili. Per quanto concerne la quantificazione della spesa per interessi, occorre considerare che l'onere sui titoli di nuova emissione dipende essenzialmente dall'evoluzione dei tassi.

Relativamente alle altre voci di spesa, non possono essere modificati, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, gli stanziamenti determinati sulla base di norme vigenti; in questo caso, infatti, la variazione dell'appostazione di bilancio dovrebbe discendere da una modifica della disciplina sostanziale. Costituiscono, invece, oggetto di decisione di bilancio gli stanziamenti relativi alla spesa discrezionale.

Gli oneri giuridicamente obbligatori (in massima parte, oneri dipendenti da fattori legislativi, che ne fissano l'entità o ne stabiliscono le modalità di quantificazione in rapporto a determinati parametri) continuano a rappresentare la parte di gran lunga prevalente degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato (oltre il 93 per cento delle spese finali, vale a dire del complesso di spese correnti e spese in conto capitale).

Occorre peraltro segnalare che, pur nei margini ristretti di intervento permessi dalla natura formale della legge di bilancio, il Governo è riuscito ad attuare un significativo contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi, da cui si è potuto conseguire un risparmio di oltre 1.100 milioni di euro, come dirò più precisamente tra breve.

Sotto il profilo strutturale, il disegno di legge di bilancio per il 2002 completa l'adeguamento dell'impostazione del documento di contabilità alla riforma del Governo disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni. L'adeguamento ha comportato non soltanto la riduzione del numero degli stati di previsione della spesa, passati da 18 a 14, ma anche la collocazione e la ridefinizione di diversi centri di responsabilità amministrativa.

Specifiche modifiche hanno inoltre interessato i centri di responsabilità amministrativa relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito dell'attribuzione a quest'ultima di autonomia contabile e di bilancio, in base al decreto legislativo n. 303 del 1999, sono stati collocati nello stato di previsione del Ministero del tesoro e, adesso, del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, con il bilancio di previsione per il 2002, sono stati riferiti a singole unità previsionali di base iscritte nel centro di responsabilità « Tesoro » gli stanziamenti relativi all'editoria, alla protezione civile, al servizio civile nazionale e al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che nel bilancio precedente erano collocate nella gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio ovvero costituivano distinti centri di responsabilità amministrativa, ora soppressi.

Sotto il profilo finanziario, il bilancio a legislazione vigente per il 2002, come presentato dal Governo, evidenzia un saldo netto da finanziare di 39.600 milioni di euro (76.700 miliardi di lire), migliore di quasi 3.500 milioni di euro (6.800 miliardi di lire) rispetto al saldo risultante dall'assestamento per l'esercizio 2001.

La differenza che così si determina dipende dall'aumento delle entrate finali, che risulta di dimensioni tali (9.000 milioni di euro, 17.500 miliardi di lire) da sopravanzare il contestuale aumento delle spese finali (5.600 milioni di euro, 10.800 miliardi di lire).

La stima delle entrate di natura tributaria, che corrispondono a quasi il 94 per cento del complesso delle entrate finali,

mostra, per il 2002, un aumento rispetto alle previsioni assestate relative al 2001 di 11.100 milioni di euro (21.500 miliardi). Secondo le indicazioni offerte nella relazione illustrativa, l'aumento, stimato nel 4 per cento del gettito complessivo, dipende essenzialmente dall'evoluzione tendenziale del gettito medesimo, in corrispondenza con l'espansione delle basi imponibili. In relazione alle principali imposte, si stima che il gettito tendenziale dell'IRPEF aumenti, rispetto all'assestamento, di 4.300 milioni di euro (8.400 miliardi, pari al 3,4 per cento), il gettito dell'IRPEG aumenti di 3.400 milioni di euro (6.700 miliardi, pari a quasi il 10 per cento) e il gettito dell'IVA aumenti di 2.700 milioni di euro (5.300 miliardi, pari al 3,2 per cento).

Per quanto concerne il versante della spesa si registra un incremento, per circa 11.400 milioni di euro, delle spese correnti, al netto degli oneri per interessi. Tale aumento dipende, per la maggior parte (+ 5.100 milioni di euro), dagli stanziamenti da destinarsi alle regioni, e, specificamente, dall'incremento delle risorse da attribuire alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, ai sensi del D.Lgs. 56/2000 (+ 3,674 milioni di euro) e dall'incremento del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale (+ 1.420 milioni di euro). Registrano variazioni in aumento anche le poste correttive e compensative, il cui andamento è connesso all'evoluzione delle entrate (+ 3.100 milioni di euro) e la categoria residuale relativa ad « altre spese correnti », rispetto alla quale incidono in misura significativa le esigenze di ricostituzione dei fondi di riserva e i maggiori stanziamenti a favore del fondo per le politiche sociali (le cui risorse sono accresciute per 1.592 milioni di euro).

Occorre tuttavia segnalare che l'aumento della spesa corrente al netto degli interessi dovuto alle voci sopra richiamate viene limitato dalla contestuale diminuzione, per oltre 1.100 milioni di euro, della spesa relativa ai consumi intermedi. Il contenimento di quest'ultima voce di spesa è stato ottenuto mediante una riduzione nell'ordine del 10 per cento degli stanziamenti.

menti di carattere discrezionale finalizzati all'acquisto di beni e servizi. Si tratta di un'operazione che il Governo aveva già compiuto in sede di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso e che attesta la salda volontà di operare uno stretto controllo della spesa corrente.

La stima della spesa per interessi, che, per il 2002, denota una diminuzione di 4.300 milioni di euro (8.300 miliardi di lire) rispetto all'analogo stanziamento determinatosi nel 2001, dipende principalmente dalla prevista evoluzione dei tassi, oltre che dalle decisioni relative alla gestione delle passività già esistenti e alle nuove emissioni, che si riflettono sulle dimensioni e sulla struttura del debito (ricordo, riguardo a quest'ultimo profilo, che il disegno di legge finanziaria, come già prima il decreto relativo all'introduzione dell'euro, contiene disposizioni volte ad ampliare i margini di flessibilità nella gestione del debito, anche in relazione al coordinamento delle emissioni di titoli da parte degli enti locali).

La significativa diminuzione degli stanziamenti relativi agli oneri per interessi che viene effettuata nel bilancio a legislazione vigente testimonia, anche in rapporto a polemiche sollevate di recente, in particolare in occasione dell'esame dell'assestamento, la correttezza con la quale il Governo, sulla base degli elementi di conoscenza disponibili, ha proceduto a stimare questa voce di spesa.

Un'ultima notazione sul bilancio a legislazione vigente riguarda, infine, la spesa in conto capitale, che registra una diminuzione, a confronto con l'assestamento 2001, di 1.500 milioni di euro (2.900 miliardi di lire). Questa variazione deve considerarsi fisiologica, dal momento che proprio il riferimento alla legislazione vigente induce a registrare nel bilancio gli effetti dell'estinzione, nel corso del 2001, di passate autorizzazioni di spesa. La tabella D del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo dispone peraltro ulteriori finanziamenti di spesa in conto capitale pari, al netto dei definanziamenti di tabella E, a 2.800 milioni di euro (5.500 miliardi di lire) per il 2002, a 5.000 milioni

di euro (9.700 miliardi) nel 2003 e a 16.700 milioni di euro (32.300 miliardi) nel 2004. Ad essi si aggiungono accantonamenti nella tabella B per successivi provvedimenti recanti spese in conto capitale, che complessivamente ammontano per il 2002 a 1.200 milioni di euro (circa 2.400 miliardi di lire).

Nel corso dell'esame presso il Senato del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente sono stati approvati pochi emendamenti, di impatto sostanzialmente contenuto. Tra di essi desidero segnalare soltanto l'aumento, per circa 38,7 milioni di euro (75 miliardi di lire), del fondo per la operatività scolastica.

L'esame svolto dalla Commissione bilancio della Camera ha permesso di introdurre ulteriori modifiche che, pur in numero limitato, non sono prive di rilevanza.

Su proposta del Governo è stato approvato un emendamento all'articolato che permette di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti relativi al funzionamento delle agenzie fiscali istituite con la riforma del Governo di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 e quella delle somme da corrispondere al personale in posizione di « comando » presso altra amministrazione.

Gli altri emendamenti proposti dal Governo e approvati dalla Commissione operano interventi compensativi sugli stanziamenti di parte corrente di diversi stati di previsione, in vista di una più opportuna allocazione delle risorse.

Meritano di essere segnalate le disponibilità assegnate a specifiche finalità, non presenti nella versione iniziale del bilancio a legislazione vigente, quali le attività di sostegno alle imprese svolte dalle Camere di commercio (circa 5 miliardi di lire) e gli esborsi a titolo di riparazione dei danni relativi alla violazione del termine ragionevole del processo (quasi 13 miliardi). Sono state inoltre incrementate in misura significativa le risorse finalizzate a sostenere l'attività di enti, associazioni e comitati che si adoperano per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero (l'incremento è di 10 miliardi di lire) e le

disponibilità per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria (15 miliardi).

La Commissione bilancio ha approvato anche un emendamento proposto dalla Commissione difesa, con il quale è stata ridefinita l'entità di diversi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del relativo Ministero. Le modifiche permettono un aumento delle dotazioni relative alle spese generali di funzionamento del personale militare (+ 10 miliardi di lire), agli investimenti in attrezzature e impianti nell'ambito del centro di responsabilità « armamenti terrestri » (+ 80 miliardi di lire), al rifornimento idrico delle isole minori (per il quale vengono stanziati 25 miliardi) e alla manutenzione e ammodernamento di mezzi operativi e strumentali della marina militare (+ 5 miliardi).

Sono stati, infine, approvati dalla Commissione due identici emendamenti di carattere tecnico, uno proposto da deputati di maggioranza e l'altro da deputati dell'opposizione, volti ad adeguare il bilancio ad una disposizione della legge n. 74 del 2001 sul Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, con la quale sono state incrementate le disponibilità per i premi di assicurazione dei volontari impegnati nelle attività di soccorso, a valere su stanziamenti relativi alla medesima attività.

Le principali variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato derivano tuttavia dalle disposizioni contenute nella finanziaria, i cui effetti, come ho detto in precedenza, sono scontati nella quantificazione delle poste di bilancio attraverso l'approvazione della Nota di variazioni.

Al Senato sono state approvate due distinte Note di variazioni.

La prima, indicata come Nota tecnica, ha trasposto in bilancio gli effetti contabili di tre provvedimenti — il decreto-legge sull'introduzione dell'euro (decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001), il decreto legge sulla dismissione del patrimonio immobiliare (decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001) e la legge recante « Primi interventi per il rilancio

dell'economia » (legge n. 383 del 2001, più comunemente conosciuta come *Tremontibus*) — che, per la rilevanza economica delle misure adottate e per la conseguente incidenza in termini finanziari, con particolare riferimento al bilancio dello Stato, costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica per il 2002.

Dal complesso dei tre provvedimenti derivano, per il bilancio dello Stato, maggiori entrate, relative al 2002, per 7.851 milioni di euro (15.200 miliardi di lire) e minori spese correnti per 746 milioni di euro (1.450 miliardi di lire).

La seconda Nota di variazioni ha trasferito nel bilancio, come già modificato in conseguenza dei provvedimenti sopra ricordati, gli effetti delle misure previste nel disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato.

Una parte di queste misure ha funzione correttiva, in quanto è rivolta a contenere voci di spesa o incrementare voci di entrata rispetto alle dimensioni che si determinerebbero a legislazione vigente.

Una parte degli interventi previsti dalle disposizioni del disegno di legge finanziaria ha invece carattere espansivo ed è finalizzata a sostenere il reddito e lo sviluppo del sistema economico. È significativo dell'impostazione della manovra del Governo che, in termini quantitativi, le dimensioni delle misure espansive siano prevalenti rispetto a quelle delle misure correttive. Gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato, indicano infatti, a fronte di un incremento delle entrate, di 2.277 milioni di euro (4.400 miliardi di lire), un incremento delle spese di 4.023 milioni di euro (7.800 miliardi di lire).

Tra le misure da cui derivano maggiori entrate, la più importante appare l'imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate e di terreni edificabili, che dovrebbe recare, nel 2002, un gettito di oltre 2.000 milioni di euro (circa 4.000 miliardi di lire).

Tra i diversi interventi di contenimento della spesa, le misure relative alla defini-

zione del patto di stabilità interno con gli enti locali e al riordino degli enti pubblici, pur avendo effetti di gran lunga preponderanti in relazione al conto economico delle amministrazioni pubbliche, contribuiscono anche ad una riduzione della spesa corrente del bilancio dello Stato che nel 2002 è pari a circa 200 milioni di euro (circa 400 miliardi di lire).

Gli interventi di carattere espansivo sono rivolti in misura prevalente al sostegno del reddito delle famiglie, con particolare riferimento alle detrazioni IRPEF per carichi familiari, che nel 2002 hanno un'incidenza sul bilancio (in termini di minori entrate) di 1.300 milioni di euro (2.200 miliardi di lire), all'innalzamento delle pensioni per le fasce di popolazione anziana in condizioni disagiate (2.170 milioni di euro, pari a 4.200 miliardi di lire) e alla proroga degli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie (279 milioni di euro, 540 miliardi di lire).

Per quanto riguarda l'attività delle imprese, gli interventi di sostegno introdotti sono finalizzati specificamente all'ampliamento dell'occupazione nelle regioni meridionali, attraverso la concessione di sgravi contributivi, che si traducono, in termini di contabilizzazione nel bilancio dello Stato, in maggiori spese per 1.312 milioni di euro (oltre 2.500 miliardi di lire).

Le maggiori risorse destinate ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e alla valorizzazione dei dipendenti pubblici ammontano, in riferimento al bilancio dello Stato, a 1.750 milioni di euro, 3.400 miliardi di lire. È particolarmente apprezzabile che nella destinazione delle risorse disponibili il Governo abbia manifestato particolare attenzione per il personale impiegato nel mondo della scuola e per le forze armate e di polizia.

Alcune delle modifiche introdotte nel disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera comportano anche rilevanti effetti sul bilancio dello Stato.

Ricordo, in particolare, le maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva prevista in relazione all'esclusione di beni im-

mobili strumentali dal patrimonio delle imprese individuali (150 miliardi di lire) e, soprattutto, quelle derivanti dalla possibilità, per i periodi di imposta 2001 e 2002, di adeguare ricavi, compensi e volume di affari ai valori determinati in base all'applicazione degli studi di settore, senza dover pagare interessi né sanzioni (800 miliardi).

Un notevole miglioramento dei servizi in ambito sociale e culturale, e, di riflesso, anche minori oneri a carico del bilancio dello Stato, potranno risultare dall'emendamento volto a ridefinire la disciplina delle fondazioni, concentrando la loro attività su questi settori e completando la separazione dal sistema bancario.

Maggiori oneri sono invece correlati a significative misure di sostegno dello sviluppo e del reddito introdotte dalla Commissione, come la proroga del regime speciale IVA e la riduzione dell'IRAP gravante sulle aziende agricole per il periodo di imposta 2001 (in totale circa 360 miliardi di lire), il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e quello per lo sviluppo delle isole minori (in totale 300 miliardi di lire), le maggiori risorse destinate alla contrattazione per il pubblico impiego, con specifico riferimento alle forze di polizia e alle forze armate (circa 450 miliardi).

Nel complesso le modifiche apportate dalla V Commissione al disegno di legge finanziaria comportano, per il 2002, un miglioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 18 milioni di euro (35 miliardi di lire), risultante da un miglioramento del saldo corrente di quasi 150 milioni di euro (290 miliardi di lire) e da maggiori autorizzazioni di spesa e accantonamenti per interventi in conto capitale per 132 milioni di euro (255 miliardi di lire).

Riprendendo alcune considerazioni già avanzate nel corso del dibattito in Commissione, mi pare di poter concludere che dall'esame delle cifre del bilancio, per quanto esso possa risultare, a tratti, arido e faticoso, emergono tuttavia, con la chiarezza di cui soltanto i numeri sono capaci, le linee fondamentali della politica finanziaria del Governo e della maggioranza.

Anche senza voler riaprire polemiche del passato, si può dire che la condizione dei conti pubblici risentiva, oggettivamente, di un prolungato ciclo elettorale. Al tempo stesso si è registrato un peggioramento della situazione economica internazionale, che i tragici eventi dell'11 settembre hanno profondamente aggravato. Anche l'economia italiana ne ha subito le conseguenze, con un repentino e consistente rallentamento della crescita. Il Governo si è trovato di fronte alla duplice e, per certi versi, opposta esigenza di assicurare la stabilità della finanza pubblica e, al tempo stesso, di sostenere il rilancio dell'economia.

Riguardo al primo profilo, sono state adottate misure rigorose di contenimento della spesa primaria delle amministrazioni statali e di controllo dei flussi di cassa, sono state chiaramente definite le responsabilità in materia di spesa sanitaria, più in generale si è cercato di dare una diversa e più efficace impostazione ai rapporti finanziari tra lo Stato, da un lato, e le autonomie territoriali, dall'altro.

Al tempo stesso con i provvedimenti, sopra ricordati, che fanno parte integrante della manovra di finanza pubblica per il 2002, sono state reperite considerevoli risorse, senza peraltro accentuare il livello già alto della pressione fiscale. Il profilo più significativo degli interventi previsti con tali provvedimenti consiste proprio nel fatto che essi, pur avendo effetti finanziari positivi, non comportano sacrifici per il sistema economico nazionale, ma, al contrario, con particolare riferimento alle agevolazioni per gli investimenti, pongono

le condizioni per una rapida e incisiva ripresa.

Le disponibilità finanziarie così recuperate hanno consentito di predisporre un disegno di legge finanziaria che contiene rilevanti misure espansive (come dimostrano, tra l'altro, gli effetti sul bilancio dello Stato sopra illustrati), destinate soprattutto al sostegno del reddito delle famiglie e delle fasce di popolazione più disagiate, da un lato, e l'incremento dell'occupazione nelle aree del Paese dove l'accesso al lavoro è più difficile, dall'altro.

In definitiva, si può affermare che, nel corso dell'esame in Commissione, al contenuto del disegno di legge finanziaria siano state apportate significative e positive modifiche, che si traducono anche in un miglioramento dei saldi di bilancio e della composizione della spesa.

Pertanto nell'esprimermi in senso favorevole sul disegno di legge di bilancio al nostro esame, voglio sottolineare come in esso si rifletta un complesso di misure efficaci per il perseguimento del duplice obiettivo della stabilità e dello sviluppo solidale.

Tali misure pongono le premesse per una riduzione strutturale della pressione fiscale, da attuare non appena le condizioni di finanza pubblica lo permetteranno. Anche le previsioni delle entrate erariali a legislazione vigente confermano, con il loro sostenuto incremento, la necessità di questo intervento.

Alberto GIORGETTI,
Relatore per la maggioranza

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1985
(BILANCIO)

TESTO

APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le va-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

Identico.

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. *Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 2, v. pag. 63)*

2. *Identico.*

riazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 di euro ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme af-

16. *Identico.*

17. *Identico.*

fluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferite e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finan-

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

ziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni,

30. *Identico.*

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Investimenti » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 3, v. pag. 64)

previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 4, v. pag. 65)

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 5, v. pag. 66)

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 6, v. pag. 67)

e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.2 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Identico.

per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica », e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico-finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione

all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Identico.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 9, v. pag. 68)

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza orga-

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 69)

nica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto », dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'arti-

colo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 9.840;
- c) Aeronautica n. 11.540.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

Identico.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 12, v. pag. 70)

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 15;
- b) Marina n. 170;
- c) Aeronautica n. 215.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 1.200;
- b) Carabinieri n. 107.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

a) Esercito n. 24.000;

b) Marina n. 5.318;

c) Aeronautica n. 2.075.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) — specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO — e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri ».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifica-

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Identico.

zioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche agricole e agroindustriali nazionali » dello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923,

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Identico.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Identico.

n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del

Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 608.337.664.314 in termini di competenza ed in euro 623.138.586.390 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

Identico.

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni – il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. *Identico.*

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

Identico.

TABELLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli pubblici » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi » (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.2.1.7 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.2.1.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Oneri del debito pubblico » (cap. 4015).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Oneri del debito pubblico » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322);
- Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); **Direzione generale per il personale**: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); **Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio**: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); **Servizio stampa e informazione**: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); **Ser-**

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli **del debito pubblico** » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi **su mutui** » (cap. 2256 e 2263).

– Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); **4.1.2.7** « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); **4.1.2.8** « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « **Interessi di mora** » (cap. 4015).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « **Interessi di mora** » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322);

– Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632);

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

vizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); **Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:** 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); **Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale:** 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); **Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie:** 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); **Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani:** 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); **Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale:** 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); **Direzione generale per i Paesi dell'Europa:** 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); **Direzione generale per i Paesi delle Americhe:** 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); **Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente:** 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); **Direzione generale per i Paesi dell'Africa Sub Sahariana:** 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); **Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide:** 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); **Direzione generale per l'integrazione europea:** 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501).

– **Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio:** 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503); **Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale:** 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

(segue: testo della Commissione)

Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501).

— Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– Difesa del suolo: 4.2.1.3 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090).

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo : 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap.7841);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7941);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Armamenti navali: 10.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7100);

– Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7151);

– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200);

– Sanità militare: 16.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7301);

– Armamenti terrestri: 26.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7500);

– Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7600).

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– **Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6** « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090).

– Navigazione e trasporto marittimo e aereo : 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap. 7841);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. **7341**);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Armamenti navali: 10.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7100);

– Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7151);

– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200);

– Sanità militare: 16.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7301);

– Armamenti terrestri: 26.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7500);

– Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7600).

Gli allegati 1 e 2, richiamati dall'articolo 18, comma 21, del disegno di legge di bilancio sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia allo stampato A.C. 1985.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo trasmesso dal Senato, si rinvia allo stampato A.C. 1985.

**TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE
MODIFICATE DALLA COMMISSIONE**

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Tesoro		
3.1	<i>Spese correnti</i>		
3.1.1.0	Funzionamento	51.307.536 (48.725.251)	51.565.765 (48.983.480)
4	Ragioneria generale dello Stato		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.2.4	Province, comuni e comunità montane	19.703.438 (22.285.723)	19.703.438 (22.285.723)
4.1.2.14	Interventi diversi	48.136.366 (41.574.780)	48.394.595 (41.833.009)
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine .	2.540.967.942 (2.543.550.227)	2.540.967.942 (2.543.550.227)
12	Servizio per la gestione delle spese residuali		
12.1	<i>Spese correnti</i>		
12.1.2	Interventi		
12.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	2.582.285 (-)	2.582.285 (-)

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Imprese		
3.1.	Spese correnti		
3.1.2	Interventi		
3.1.2.6	Club Alpino Italiano	723.039 (516.457)	723.039 (516.457)

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Politiche del lavoro, dell'occupazione e tutela dei lavoratori		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento	315.246.526 (315.331.741)	315.660.060 (315.745.275)
2.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	14.382.395 (14.297.180)	14.382.395 (14.297.180)
2.1.2.9	Indennità soccorso alpino	568.103 (774.685)	568.103 (774.685)

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Affari di giustizia		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento	34.221.057 (40.782.643)	34.529.898 (41.091.484)
4	Amministrazione penitenziaria		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.1.0	Funzionamento	1.957.974.106 (1.950.224.106)	1.961.595.503 (1.953.845.503)
4.1.2	Interventi		
4.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	358.553.635 (362.688.635)	369.920.851 (374.055.851)
4.1.2.2	Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali	6.714.138 (10.329.138)	9.296.422 (12.911.422)

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
11	Italiani all'estero e politiche migratorie		
11.1	<i>Spese correnti</i>		
11.1.1.0	Funzionamento	9.828.385 (14.992.955)	9.847.346 (15.011.916)
11.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	28.405.131 (23.240.561)	28.405.131 (23.240.561)

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	<i>Spese correnti</i>		
1.1.1.0	Funzionamento	9.326.903 (8.810.446)	9.367.702 (8.851.245)
2	Sviluppo sostenibile, politiche del personale e affari generali		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento	17.676.865 (18.193.322)	17.729.927 (18.246.384)
2.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	1.929.108 (1.825.230)	1.929.108 (1.825.230)

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	<i>Spese correnti</i>		
1.1.1.0	Funzionamento	14.189.282 (13.680.369)	14.398.614 (13.889.701)
2	Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	22.801.552 (23.361.994)	30.267.471 (30.827.913)
3	Opere pubbliche ed edilizia		
3.1	<i>Spese correnti</i>		
3.1.1.0	Funzionamento	19.928.352 (19.980.701)	20.338.507 (20.390.856)

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
10	Armamenti navali		
10.1	<i>Spese correnti</i>		
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	171.227.762 (181.960.770)	171.227.761 (181.960.769)
11	Armamenti aeronautici		
11.1	<i>Spese correnti</i>		
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	252.331.546 (254.913.830)	252.331.546 (254.913.830)
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	207.690.173 (213.192.376)	156.044.483 (161.546.686)
11.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
11.2.3.2	Attrezzature e impianti	1.285.047.662 (1.297.545.919)	1.130.110.592 (1.142.608.849)
12	Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate		
12.1	<i>Spese correnti</i>		
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	166.883.234 (215.275.246)	115.237.544 (163.629.556)
12.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
12.2.3.2	Attrezzature e impianti	19.431.691 (48.095.049)	19.431.691 (48.095.049)

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
15	Lavori e demanio		
15.1	<i>Spese correnti</i>		
15.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	184.269.498 (189.434.067)	184.269.498 (189.434.067)
24	Personale militare		
24.1	<i>Spese correnti</i>		
24.1.1.1	Spese generali di funzionamento.....	5.658.188.900 (5.653.024.331)	5.658.266.369 (5.653.101.800)
26	Armamenti terrestri		
26.1	<i>Spese correnti</i>		
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento.....	175.783.207 (220.851.431)	149.960.362 (195.028.586)
26.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
26.2.3.2	Attrezzature e impianti.....	474.560.057 (433.398.442)	422.914.367 (381.752.752)
27	Commissariato e servizi generali		
27.1	<i>Spese correnti</i>		
27.1.2.1	Rifornimento idrico isole minori	12.911.423 (-)	12.911.423 (-)
29	Marina militare		
29.1	<i>Spese correnti</i>		
29.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	226.568.611 (223.986.327)	226.568.611 (223.986.327)

RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1984
(LEGGE FINANZIARIA)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La discussione in sede parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 2002 ha offerto l'occasione per svolgere un confronto approfondito e assai proficuo su numerose problematiche, a partire dall'evoluzione degli scenari economici a livello nazionale e internazionale.

Particolare rilievo ha assunto, in tal senso, la pressoché generale consapevolezza della difficoltà di effettuare previsioni assolutamente incontrovertibili, alla luce della generale incertezza, per quanto concerne le prospettive economiche a breve termine, determinatasi successivamente ai tragici eventi dell'11 settembre scorso. L'evolversi della situazione internazionale, se per un verso ha fatto da sfondo al confronto parlamentare, per altro verso ha offerto la possibilità di una discussione di alto profilo, che ha visto confrontarsi linee alternative di politica economica.

Il livello della discussione è stato, quindi, assai elevato, e si è potuto avvalere del contributo di autorevoli esponenti delle diverse forze politiche, oltre che dei suggerimenti e delle proposte avanzate da varie categorie produttive e professionali. Alla qualificazione della discussione ha inoltre concorso in misura determinante il fatto che siamo in presenza della prima manovra finanziaria posta in essere dal Governo e dalla maggioranza usciti vincitori dalle elezioni dello scorso maggio. Tali elezioni hanno sicuramente trovato nelle tematiche economiche uno dei terreni di confronto decisivi.

La manovra finanziaria, di cui il disegno di legge discussione costituisce uno delle componenti fondamentali, rappresenta, in effetti, una sorta di banco di prova per il Governo e la maggioranza; appaiono, pertanto, del tutto comprensibili le aspettative che in larghe fasce dell'opinione pubblica si sono progressivamente formate circa gli indirizzi che sarebbero

stati seguiti e le soluzioni che sarebbero state individuate nella concreta definizione dei provvedimenti di legge.

A giudizio del relatore, le diverse iniziative fino ad ora adottate dal Governo con il pieno concorso del Parlamento, ivi compreso il provvedimento al nostro esame, hanno risposto in misura assolutamente soddisfacente a tali aspettative. Numerosi sono i riscontri che è stato possibile acquisire circa la diffusa consapevolezza per cui i primi mesi della XIV Legislatura hanno segnato una netta inversione di tendenza. In particolare, con i provvedimenti costituenti la cosiddetta manovra dei cento giorni, oltre che con il disegno di legge finanziaria, sono state poste le basi per risolvere finalmente numerosi problemi cui la precedente maggioranza governativa non era stata in grado di far fronte. Mi riferisco, in primo luogo, alla introduzione di un regime agevolativo degli investimenti (la cosiddetta Tremonti-*bis*) che ha immediatamente trovato un pressoché generale consenso nei soggetti interessati (imprenditori e lavoratori autonomi) e che si è fatto apprezzare per la semplicità di applicazione e la immediata efficacia.

Non meno importante è stata l'adozione delle disposizioni volte a promuovere la regolarizzazione di attività sommerse, che potrà assicurare diversi vantaggi, quali quello di scoraggiare forme di concorrenza sleale, ai danni delle imprese regolari, quello di allargare strutturalmente le basi imponibili e quello di assicurare il pieno godimento delle garanzie previdenziali a tanti lavoratori che attualmente ne sono esclusi.

Voglio inoltre ricordare l'avvio dell'operazione di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che ha finalmente sbloccato una situazione che nella scorsa legislatura aveva assunto aspetti addirittura paradossali, per la stratificazione, ad opera dei diversi Governi via via

succedutisi, di varie disposizioni, spesso contraddittorie, nessuna delle quali in grado di trovare concreta attuazione. Né si devono trascurare i primi riscontri, assolutamente incoraggianti, relativamente all'utilizzo delle disposizioni adottate allo scopo di promuovere il rientro dei capitali detenuti all'estero in violazione della normativa vigente. Anche in questo caso, a fronte di critiche e sospetti dimostratisi assolutamente infondati, è emerso il fatto che, in realtà, si trattava di un provvedimento definito in termini da trovare piena attuazione, il che potrà consentire all'economia nazionale di avvalersi di maggiori disponibilità da impiegare anche a scopi produttivi. Va, inoltre, considerato che sotto il profilo finanziario, la regolarizzazione e il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero potranno concorrere al ridimensionamento della spesa per interessi.

In sostanza, lungi dal prospettare programmi irrealizzabili, le diverse iniziative sino ad ora adottate hanno dimostrato piena efficacia. Ciò discende dal fatto che il programma governativo, anziché ispirarsi a disegni astratti e modelli teorici, è stato costruito sulla base di una accurata e puntuale ricognizione delle effettive esigenze del sistema produttivo nazionale. Così, le misure di incentivazione, piuttosto che rispondere a logiche velleitarie e dirigistiche, sia pure fatte figurare come « neutrali », come avveniva, a titolo di esempio, con la cosiddetta DIT, si fondano sulla constatazione per cui l'assetto produttivo nazionale presenta talune specificità, a partire dalla netta prevalenza delle piccole e medie imprese, che meritano di essere apprezzate e non denigrate, come talora è accaduto in passato. L'assetto peculiare del sistema italiano, lungi dal costituire, come erroneamente taluni hanno ritenuto, un elemento di debolezza, può invece rappresentare un fattore positivo, nella prospettiva della società dell'informazione, in cui le conoscenze prevalgono sulla dotazione di capitale fisso, proprio per la maggiore flessibilità e la struttura reticolare che lo contraddistinguono.

Alla stessa logica è ispirato il disegno di legge finanziaria al nostro esame; anche in questo caso, si tratta di un complesso di misure definite in modo da assicurare riposte efficaci a vari problemi.

La valutazione della portata della manovra non può, quindi, prescindere da una attenta considerazione dei suoi profili qualitativi, stante la discontinuità che talune delle misure adottate segnano rispetto alla precedente legislatura.

Appare, infatti, innegabile il carattere innovativo della scelta adottata dal Governo di ricorrere alla tecnica della cartolarizzazione per tradurre concretamente l'obiettivo di una consistente cessione di immobili pubblici. La cartolarizzazione, infatti, non mira esclusivamente ad assicurare entrate aggiuntive destinate a ridurre il fabbisogno di cassa ma, più in generale, a realizzare effettivamente il programma di ridimensionamento del patrimonio immobiliare pubblico, per consentirne una più proficua valorizzazione.

I segnali a disposizione dimostrano che vi è una forte propensione del sistema produttivo ad avvalersi dei regimi agevolati che sono stati introdotti; ovviamente, tanto più positiva sarà la risposta degli operatori, in relazione all'utilizzo di tali regimi, tanto maggiore sarà il vantaggio complessivo che potrà trarne il sistema economico nel suo complesso.

Le misure a sostegno della domanda interna, cui la maggioranza ed il Governo attribuiscono importanza prioritaria, potranno produrre risultati ancora più significativi se saranno accompagnate da una crescita più consistente a livello internazionale, e in primo luogo su scala europea. Quest'ultima costituisce, infatti, una condizione imprescindibile per un più intenso sviluppo di una economia caratterizzata da un elevato livello di apertura qual è quella italiana. Per questo motivo, vanno salutati con favore tutti i progressi che si registrano in materia di ripresa degli scambi e di avanzamento del processo di liberalizzazione dei mercati.

I vantaggi che possono derivare dall'impostazione scelta dal Governo sono evidenti, a partire dal fatto che si evita il

rischio di costruire discipline che, non essendo tarate sulle effettive esigenze dei destinatari, finiscono per restare inapplicate.

La coerenza che ha ispirato il Governo e la maggioranza appaiono tanto più apprezzabili quando si consideri che la manovra finanziaria, come ricordato in precedenza, è venuta definendosi in una situazione, qual è quella determinatasi a seguito dell'11 settembre, contrassegnata dalla progressiva estensione dei segnali di rallentamento dagli Stati Uniti a tutti i Paesi sviluppati. In questo modo si è, di fatto, posticipato il punto di svolta del ciclo che le analisi immediatamente precedenti degli specialisti e degli organismi internazionali più qualificati collocavano nella seconda metà dell'anno in corso. È opinione diffusa che il clima di incertezza che si è determinato può incidere in particolare nei comportamenti dei consumatori, che potrebbero rinviare l'effettuazione di alcune spese ovvero ridurre il volume e delle imprese che, conseguentemente, potrebbero essere indotte a posticipare gli investimenti. Per i paesi europei, che già scontano il ritardo, rispetto agli Stati Uniti, con il quale stanno affrontando alcuni problemi strutturali, a partire dalla minore diffusione delle tecnologie informatiche, dalla più ridotta flessibilità del mercato del lavoro, cui si accompagna un più basso livello della produttività, un ulteriore fattore di preoccupazione è costituito dal prossimo avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dell'euro che se, per un verso, in prospettiva offrirà indiscutibili vantaggi sotto il profilo della integrazione dei paesi membri dell'Unione economica e monetaria, nella fase iniziale potrebbe suscitare qualche timore in alcune fasce dell'opinione pubblica, per cui potrebbe ulteriormente contrarsi il livello dei consumi.

Occorre tuttavia ricordare che, a fronte di uno scenario in cui non mancano elementi di criticità, le autorità politiche e quelle monetarie dei maggiori Paesi hanno dimostrato piena consapevolezza della situazione e adottato misure specificamente rivolte a sostenere la domanda aggregata.

In questo senso devono intendersi gli interventi volti a ridurre il costo del denaro così come le iniziative assunte in particolare negli Stati Uniti per sostenere il livello dei consumi.

Tali interventi, cui potranno far seguito ulteriori iniziative, consentono di affermare, sia pure con la necessaria cautela, che, in assenza di eventi imprevedibili, nei prossimi mesi si potrà registrare una inversione di tendenza, per cui il clima di fiducia dovrebbe migliorare significativamente. Costituisce un segnale incoraggiante, in proposito, la sostanziale tenuta dei mercati finanziari, che hanno in larga parte recuperato i ribassi prodotti immediatamente dopo gli attentati dell'11 settembre.

Le iniziative adottate in Italia risultano, quindi, pienamente coerenti con le scelte effettuate a livello internazionale allo scopo di evitare una drastica flessione della domanda.

In sostanza, il Governo ha inteso coniugare la necessaria prudenza che deve ispirare l'azione politica nell'attuale situazione con un ragionevole ma motivato ottimismo quanto alle prospettive di ripresa ed alla possibilità di tradurre concretamente gli indirizzi programmatici definiti all'inizio della legislatura.

Con senso di responsabilità si è, infatti, preso atto del fatto che le attuali condizioni non consentono di procedere immediatamente ad una generalizzata riduzione del carico fiscale, che costituisce comunque un obiettivo prioritario alla cui realizzazione si procederà nei termini che saranno definiti con il provvedimento collegato di prossima presentazione. Allo stesso tempo, tuttavia, si è cercato costantemente di trasmettere all'opinione pubblica segnali confortanti, nella convinzione che l'economia italiana disponga di una notevole capacità di tenuta e di considerevoli potenzialità di crescita. Si è inteso, quindi, supportare la fiducia evitando di assumere una prospettiva pessimistica che avrebbe sicuramente condizionato negativamente le aspettative, innescando una pericolosa spirale deflattiva.

D'altra parte, risulterebbe quanto meno discutibile la praticabilità e l'efficacia di soluzioni alternative a quelle sino ad ora adottate, a partire dall'ipotesi, prospettata da qualche esponente dell'opposizione, di ridurre di due punti l'aliquota IVA del 10% allo scopo di promuovere una crescita dei consumi. Appare, infatti, evidente che il vantaggio che tale misura potrebbe determinare sarebbe assai ridotto, in primo luogo per il rischio che la riduzione non si traduca in una corrispondente contrazione dei prezzi al consumo e, in secondo luogo, per il fatto che per molta parte dei prodotti e dei servizi che dovrebbero avvalersi della riduzione di aliquota appare difficile immaginare una elasticità della domanda tale da giustificare effetti significativi di crescita complessiva. Governo e maggioranza hanno, invece, ritenuto che la domanda di beni di consumo possa trovare un ben più valido sostegno dall'aumento delle disponibilità finanziarie, in particolare da parte dei nuclei familiari meno abbienti, e che a tal fine fosse più utile adottare interventi, quali sono quelli contenuti nel provvedimento al nostro esame, volti ad aumentare significativamente la misura delle detrazioni per figli a carico ovvero l'entità delle pensioni di importo più contenuto. Né sembra fondata la tesi per cui non vi sarebbe necessità di agevolare gli investimenti, in ragione del fatto che gli stessi avrebbero già registrato una tendenza alla crescita negli scorsi anni. Tale ultima affermazione costituisce una comprensibile, e tuttavia ingiustificata, difesa degli strumenti adottati nella scorsa Legislatura di cui, peraltro, si è avvalsa soltanto una fascia estremamente limitata del sistema produttivo nazionale.

A giudizio della maggioranza e del Governo vi, invece, una forte esigenza di ammodernamento della dotazione di macchinari e tecnologie avanzate da parte delle piccole e medie imprese.

Alla luce di questi elementi, risultano, quindi, pienamente condivisibili gli indirizzi di politica economica che il Governo ha ritenuto di dover adottare, sia nella definizione dei documenti programmatici che nella predisposizione dei provvedi-

menti legislativi volti a definire la manovra finanziaria per il 2002.

In particolare, nella relazione previsionale e programmatica di settembre e, più recentemente, nella nota di aggiornamento al DPEF 2002-2006, si è provveduto ad aggiornare le previsioni di crescita del PIL rispetto agli obiettivi programmatici originariamente stabiliti. Allo stesso tempo, tuttavia, il Governo ha ribadito la convinzione che nei prossimi anni possa determinarsi un contesto più favorevole, tale da consentire la realizzazione di un più marcato incremento del tasso di crescita del PIL. Alla stessa prospettiva sono ispirate le scelte adottate dal Governo per quanto concerne la definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'indebitamento netto delle P.A., che costituisce il saldo più rilevante assunto nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, si è fissato l'obiettivo dello 0,5 per cento per il 2002.

Il quadro complessivo risultante dalle diverse misure recate dai provvedimenti già adottati, cui ho fatto riferimento in precedenza, e dalle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria dimostra chiaramente la consistenza della manovra posta in essere.

Risultano, quindi, del tutto prive di fondamento le critiche mosse in ordine alla presunta eccessiva prudenza che avrebbe ispirato il Governo per cui sarebbe stata definita una manovra di scarsa importanza. A questo riguardo, occorre ricordare che da un punto di vista quantitativo, il complesso della manovra posta in essere prospetta interventi quantificabili nell'ordine di circa 33 mila miliardi di lire (17.200 milioni di euro), ai quali si aggiungono effetti indotti per circa 2.800 miliardi di lire (1.400 milioni di euro).

Più in particolare, si tratta, per un verso, di una manovra correttiva vera e propria, finalizzata a garantire il contenimento dell'avanzo primario programmatico e, per l'altro, di alcune misure espansive volte al sostegno dello sviluppo e del reddito che comportano minori entrate o maggiori spese nell'ordine di circa 18.500 miliardi di lire (9.528 milioni di euro).

Siamo, quindi, in presenza di importi certamente non irrisonanti sotto il profilo quantitativo.

Venendo più in particolare ai contenuti del disegno di legge finanziaria, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, occorre in primo luogo ricordare che l'articolo 1 fissa, conformemente alle previsioni della legge n. 468/78, la misura massima del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2002 e per i due anni successivi.

I saldi corrispondono sostanzialmente alle previsioni del DPEF, come parzialmente modificate, relativamente al saldo netto da finanziare per il 2002, con la Nota di aggiornamento approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 7 novembre 2001.

In sintesi, rispetto ad un limite massimo del saldo netto fissato con la Nota di aggiornamento nella misura di 33.200 di euro (64.300 miliardi di lire), il comma 1 dell'articolo 1 definisce il saldo netto per il 2001 in 33.157 milioni di euro (64.200 miliardi di lire), al netto di 14.574 milioni di euro (28.200 miliardi di lire per regolazioni debitorie).

Con riferimento all'articolo 1, occorre segnalare che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio si è provveduto a riformulare i commi 4 e 5 che nella versione approvata dal Senato sembravano prefigurare una sorta di compensazione posticipata della n. 383/2001, con particolare riferimento alle maggiori entrate stimate dal Governo a titolo di IVA.

Su tale questione si è svolta, presso la Commissione bilancio, un approfondito dibattito a conclusione del quale si è ritenuto di dover modificare il dettato dei commi citati in termini che, lungi dal prefigurare l'esigenza di una ulteriore copertura della L. n. 383, pongono, piuttosto, il problema di un puntuale monitoraggio, da effettuare in sede parlamentare, sui risultati prodotti dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.

È auspicabile che sulla formulazione cui è pervenuta la Commissione bilancio

vogliamo convenire anche quelle forze di opposizione che ripetutamente, in passato, hanno segnalato la necessità di garantire al Parlamento tutti gli elementi informativi utili a consentire un'accurata verifica degli esiti derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di legge. La riformulazione dei commi 4 e 5, in altri termini, risulta pienamente coerente con le sollecitazioni che in particolare nel corso della precedente legislatura erano state avanzate al Governo affinché fornisca, in termini analitici e corredati di tutti gli elementi utili per una puntuale verifica, dati puntuali sull'andamento del gettito. In questo modo il Parlamento potrà svolgere più efficacemente la sua funzione principale, evitando l'approvazione di leggi che non si fondino su un'accurata istruttoria, tale da valutare tutti gli elementi necessari per assicurare la qualità dei provvedimenti da approvare.

L'articolo 2 costituisce il primo e forse più importante degli interventi contenuti nella finanziaria allo scopo di incrementare il reddito disponibile per le famiglie. Si tratta, in sostanza, dell'aumento ad un milione di lire della detrazione per i figli a carico. Anche in questo caso, l'esame svolto presso la Commissione bilancio ha consentito di pervenire ad apprezzabili risultati sotto il profilo della redazione formale della norma, essendosi provveduto ad inserire il relativo contenuto nell'ambito dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, in modo da garantire l'organicità e la sistematicità della disciplina legislativa in materia.

In proposito, appare opportuno rilevare che il Governo e la maggioranza, mediante tale disposizione, hanno inteso soddisfare, sia pure parzialmente, un'esigenza di ordine prioritario, per quanto concerne la revisione dell'ordinamento tributario. Si tratta della necessità di assicurare un regime più favorevole alle famiglie, specie se numerose e con redditi contenuti.

È evidente che tale esigenza può trovare soltanto parziale soddisfazione nelle disposizioni recate dall'articolo 2 e che ulteriori progressi potranno essere assicurati in sede di revisione generale dell'ordinamento fiscale, quale si potrà realiz-

zare con la delega che il Governo si accinge a predisporre. Ciononostante, occorre segnalare il rilievo che assume la scelta adottata di privilegiare le famiglie rispetto alla generalità dei contribuenti nell'attenuazione dell'onere tributario. Infatti, all'aumento della detrazione per i figli a carico si associa la previsione, di cui al comma 7 dell'articolo 2, della sospensione, per il 2002, della rimodulazione delle aliquote IRPEF, con particolare riferimento al secondo, al quarto e all'ultimo scaglione di reddito.

Alla stessa finalità di sostegno del reddito delle famiglie risponde anche la disposizione che prevede l'aumento fino a un milione di lire dei trattamenti pensionistici più bassi. Come è noto, è in corso una verifica, da parte del Governo, la possibilità di pervenire ad una formulazione più puntuale che individui già nel testo del provvedimento le categorie che potranno usufruire dell'aumento.

Sulla stessa linea si collocano le disposizioni che confermano « a regime » l'applicazione di alcune disposizioni volte a ridurre taluni oneri contributivi; particolare rilievo assume, in questo ambito, la riduzione del contributo per la tutela della maternità.

Costituiva un'ulteriore disposizione a favore delle famiglie la previsione della proroga al 30 giugno 2002 — nel testo approvato al Senato — delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie consistenti nella detrazione, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute e nel connesso regime agevolato in materia di IVA, con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento. A questo riguardo va segnalato che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio la formulazione del testo è stata in larga parte modificata, in primo luogo allo scopo di estendere a tutto l'anno 2002 la possibilità di fruire della detrazione. Allo stesso tempo, sono state introdotte alcune cautele volte a garantire, per un verso, la compatibilità della proroga sotto il profilo di finanza pubblica e, per l'altro, ad assicurare la massima equità nell'accesso dell'agevolazione. A tal fine si è previsto, da un lato, che la

detrazione debba essere ripartita in dieci quote annuali e, dall'altro, che qualora gli interventi di manutenzione e di recupero realizzati nel corso del 2002 costituiscano mera prosecuzione di interventi già iniziati, si debba tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti ai fini del computo dell'importo massimo detraibile.

Per quanto concerne le disposizioni a favore delle imprese, occorre ricordare in primo luogo l'articolo 3 che, in sostanza, proroga le norme in materia di rivalutazione dei beni di impresa introdotte con la legge n. 342/2000, consentendone l'utilizzo anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del 2000.

La proroga trae origine in primo luogo dal ritardo con il quale il precedente Governo ha proceduto all'adozione del provvedimento attuativi della legge n. 342 che, in pratica, ha precluso o quantomeno ostacolato la possibilità di fruire della facoltà di rivalutare i propri beni nei termini previsti.

In linea generale, tale proroga deve essere considerata positivamente per differenti ragioni. Per un verso, essa consente di allineare i valori risultanti a fini fiscali con quelli assunti a fini civilistici, in tal modo garantendo una maggiore coerenza. In secondo luogo, permette di rappresentare in maniera aggiornata il valore del patrimonio aziendale. Da ultimo, costituisce un elemento volto a rafforzare il patrimonio del sistema produttivo nazionale, anche in considerazione del fatto che, in caso di cessione, non si determinano plusvalenze eccessive che costringerebbero le imprese a privarsi di consistente liquidità. In questo modo si introduce un efficace incentivo alla circolazione delle partecipazioni che può concorrere alla crescita del mercato finanziario.

Ai medesimi criteri si ispirano le disposizioni, di cui all'articolo 4, per quanto concerne l'aggiornamento del valore di acquisto di partecipazione non negoziate in mercati regolamentati. In questo caso si prospetta l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento,

quando si tratti di partecipazioni qualificate e del 2 per cento negli altri casi, sul valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società o dell'ente. Il valore della frazione deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

L'articolo 5 prevede un meccanismo analogo per quanto concerne l'adeguamento dei valori di acquisto dei terreni edificabili. Anche in questo caso, infatti, la modalità alternativa di stima del valore è finalizzata essenzialmente ad evitare l'emersione di plusvalenze eccessive, nel caso di cessione a titolo oneroso.

Il complesso delle disposizioni cui da ultimo ho fatto riferimento è stato oggetto di numerosi interventi integrativi apportati nel corso dell'esame in Commissione.

In linea generale, lo sforzo compiuto è stato quello di introdurre nel testo del disegno di legge finanziaria disposizioni che, senza alterare il quadro dei saldi, ma anzi, addirittura determinando un sia pur contenuto miglioramento del saldo netto da finanziare, potessero rafforzare la portata del provvedimento.

L'approvazione delle modifiche apportate consente di qualificare l'esame svolto dalla Commissione, che porta all'esame dell'Assemblea un testo più corposo di quello trasmesso dal Senato.

Quanto al merito, le varie disposizioni prospettate si muovono in una direzione che risulta coerente con gli indirizzi generali della finanziaria.

Larga parte delle disposizioni proposte sono riconducibili ad un disegno organico, in quanto costituiscono il completamento degli interventi già previsti nel testo iniziale a partire da quelle già previste in materia di rivalutazione dei beni di impresa, di partecipazioni non negoziate e di terreni, a favore del sistema economico.

In questo senso si muovono in primo luogo le disposizioni in materia di esclusione di beni dal patrimonio delle imprese individuali. Al riguardo, va ricordato che si tratta di un'agevolazione già prevista dall'articolo 58 della legge n. 413/1991, e successivamente riproposta dall'articolo 30 della legge n. 449/97 e poi prorogata dal-

l'articolo 15 della legge n. 133 del 1999 (collegato fiscale 1999).

In particolare, le disposizioni agevolative si applicano agli imprenditori individuali che alla data del 30 novembre 2001 utilizzino beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo del TUIR, vale a dire degli immobili che vengono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa, e che sono considerati strumentali a prescindere dalle loro caratteristiche o dalla loro natura.

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa può essere effettuata mediante pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dei beni, salva una maggiorazione nel caso in cui la cessione è soggetta ad IVA; la maggiorazione è, in tal caso, fissata nella misura del 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale del bene.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in tre rate, rispettivamente nella misura del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002 e, per la restante parte, con due quote di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Si tratta di norme che rispondono a duplice finalità; per un verso si intende assicurare all'imprenditore individuale una maggiore flessibilità in ordine alla individuazione dei beni che rispondono ai requisiti della strumentalità ai fini dell'esercizio della sua attività. Le disposizioni devono intendersi come ulteriore intervento a favore dell'attività imprenditoriale, tuttavia ispirato al principio della neutralità, per cui non è il Legislatore a stabilire quale sia l'assetto più opportuno che le imprese devono darsi, la cui definizione è interamente rimessa alla valutazione dell'imprenditore. Allo stesso

tempo, si tratta di disposizioni che possono produrre un effetto positivo sul gettito, in particolare in termini di cassa, in ragione della previsione del versamento dell'imposta sostitutiva.

La Commissione bilancio ha, inoltre, introdotto alcune disposizioni volte ad estendere, con alcune modificazioni, il regime di cui all'articolo 29 della legge n. 449/1997, alle assegnazioni ai soci di beni non strumentali da parte delle imprese che siano effettuate entro il 30 settembre 2002.

Tali disposizioni, sostanzialmente simmetriche a quelle richiamate in precedenza in materia di esclusione di beni dal patrimonio delle imprese individuali, rispondono alla stessa finalità: consentire alle imprese di rideterminare il patrimonio in termini che siano più rispondenti alle proprie esigenze.

Il regime si applica alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni. La possibilità di avvalersi del regime in parola è subordinata alla condizione che i soci risultino iscritti nel relativo libro, ove prescritto, al 30 settembre 2001, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, purché il trasferimento sia avvenuto prima del 1° ottobre 2001. La condizione risponde a finalità antielusive, in quanto mira ad evitare che l'iscrizione nel libro dei soci sia effettuata al solo scopo di avvalersi del regime fiscale agevolato. Va in proposito segnalato che a tal fine la norma prevede che tutti i soci debbano essere iscritti, e non solo quelli che siano destinatari dei beni.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento. Anche in tal caso, l'imposta sostitutiva va versata nella misura del 40 per cento entro il 16 novembre 2002 e, per la restante parte, con

due quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003.

La Commissione bilancio ha poi inserito alcune disposizioni dirette a consentire l'affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento poste in essere ai sensi della L. n. 218 del 1990, anche in questo caso mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Si tratta di una proroga, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2001, delle disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della L. n. 342 del 2000. La proroga comporta, peraltro, una riduzione dell'entità dell'imposta sostitutiva rispetto alla misura stabilita nella legge richiamata.

Per quanto concerne specificamente le imprese agricole, segnalo all'attenzione dei colleghi la disposizione volta a promuovere la conservazione dell'integrità aziendale, con riferimento specifico alle imprese operanti nelle zone montane, mediante la previsione di un regime fiscale agevolato in caso di trasferimenti a favore di agricoltori a titolo principale. A tale disposizione si è aggiunta, con un emendamento approvato dalla Commissione, la previsione della possibilità, da parte della Cassa depositi e prestiti, di concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole.

Va peraltro ricordato che alle specifiche esigenze del settore agricolo si è dedicata particolare attenzione nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. A questo riguardo, va in primo luogo segnalata la estensione anche ai terreni con destinazione agricola delle disposizioni relative alle aree fabbricabili. Si tratta della possibilità di adeguare i valori, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dei terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2002. A tal fine si dispone che, in luogo del costo del valore di acquisto, il valore a tale data può essere determinato da una perizia giurata di stima e assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi pari al 4 per cento. È comunque prevista la possibilità di rateizzazione dei pagamenti dovuti.

Sempre nell'ambito delle disposizioni a favore del settore primario va segnalata la previsione, anch'essa introdotta dalla Commissione bilancio, della possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, nonché la determinazione nella misura del 2,1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dalla normativa vigente, dell'aliquota IRAP da applicare agli imprenditori agricoli per l'anno 2001. A tale disposizione si accompagna la proroga del regime speciale IVA, anch'essa disposta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, applicato per i produttori agricoli anche per l'anno 2002.

Fra le modifiche apportate al titolo II del provvedimento in esame vanno segnalate anche quelle, derivanti dall'approvazione di una proposta emendativa del relatore, che consentono anche per il 2001 e il 2002 ai contribuenti interessati di adeguare, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi non annotati nelle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore. La stessa possibilità di adeguamento vale anche ai fini IVA. Tali disposizioni, peraltro sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nell'articolo 71 della L. n. 342 del 2000, lungi dal costituire una sorta di condono, debbono intendersi come un ulteriore consolidamento degli studi di settore. Questi ultimi vanno sempre più chiaramente assumendo le caratteristiche di strumento fondamentale ai fini della determinazione dei ricavi e dei compensi percepiti dalle imprese e dai professionisti e per l'effettuazione dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Il valore specifico degli studi di settore, rispetto ad altri strumenti di accertamento delle basi imponibili adottati in passato, discende essenzialmente da due elementi: per un verso, il fatto che gli studi sono stati elaborati con il diretto e costante coinvolgimento delle categorie interessate, in modo da rappresentare efficacemente le effettive situazioni delle diverse tipologie dei contribuenti e, per l'altro, il fatto che per la loro definizione sono stati adottati sofisticati sistemi statistici.

Sempre in ordine alle disposizioni che possono intendersi come dirette a sostenere l'attività delle imprese, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla modifica, introdotta dalla Commissione, diretta a rafforzare le disposizioni agevolative già introdotte con la precedente finanziaria per quanto riguarda gli investimenti di ricerca e sviluppo realizzati dalle imprese situate nelle zone meno sviluppate.

In questo modo si è voluto dare risposta ad una duplice esigenza: da un lato quella di rafforzare le misure a sostegno delle attività di ricerca e dall'altro, quella di incrementare le risorse a disposizione del Mezzogiorno. Sottolineo, peraltro, l'importanza della previsione di un regime differenziato in relazione alle dimensioni delle imprese, volto a preferire quelle di piccole e medie dimensioni.

Un secondo filone di intervento del disegno di legge finanziaria è costituito dalle disposizioni dirette a realizzare l'obiettivo di apportare alcune significative semplificazioni degli adempimenti a carico dei contribuenti, con particolare riferimento alla materia tributaria. Si tratta di un obiettivo che il Governo sta perseguendo con coerenza e che si è già tradotto nell'adozione di significative misure nell'ambito della legge n. 383/2001, a partire dall'eliminazione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili.

In questo quadro si inserisce la soppressione definitiva, con un anno d'anticipo, dell'INVIM. L'ambito di applicazione dell'imposta era, infatti, ormai residuale; con la sua soppressione, Governo e maggioranza confermano l'impegno a semplificare l'ordinamento tributario eliminando quei tributi minori il cui gettito, in qualche caso, copre appena i costi di riscossione.

Più complesso e articolato è l'intervento prospettato per quanto concerne l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Come è noto, nel testo originariamente predisposto dal Governo, si prospettava la soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio. Nel corso dell'esame al Senato si è riformulato l'articolo prevedendo, per un verso, un ampliamento

dell'ambito di applicazione del regime di esenzione alle insegne che non superino i 2 metri quadrati per ciascuna vetrina, con un limite complessivo per ciascun esercizio di 5 metri quadrati, e, per l'altro, rimettendo ai comuni l'adozione di una disciplina volta a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell'abusivismo nell'installazione degli impianti pubblicitari e per definire in via bonaria il contenzioso pendente. In questo quadro si inserisce anche la previsione di un'azione di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, per i quali i comuni potranno avvalersi anche della collaborazione dei concessionari dell'imposta.

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio è emersa la necessità di apportare alcune correzioni all'articolato. Sono state, pertanto, approvate alcune proposte emendative che appaiono pienamente condivisibili in quanto più rispettose della autonomia riservata in materia agli enti locali. Si è quindi rimessa alla potestà regolamentare dei comuni la decisione di prevedere la esenzione dall'imposta sulle insegne nei luoghi in cui si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi. Allo stesso tempo, si è provveduto a riformulare la norma di garanzia a tutela delle risorse finanziarie a disposizione dei comuni per cui si dispone che le minori entrate derivanti dalla eventuale esenzione siano integralmente rimborsate dallo Stato sulla base degli importi riscossi nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta.

La soluzione cui è pervenuta la Commissione bilancio nella riformulazione del testo si fa apprezzare in primo luogo per il fatto di contemperare le esigenze dei diversi soggetti interessati. Tra l'altro, anche i concessionari della riscossione dell'imposta non dovrebbero subire ingiustificate penalizzazioni in quanto si consente ai comuni di avvalersene per la riscossione di altre entrate di propria competenza e per lo svolgimento delle relative attività propedeutiche connesse e complementari.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio notevole attenzione è stata dedicata alle problema-

tiche connesse alla parziale revisione della disciplina delle fondazioni bancarie, a seguito della presentazione, da parte del Governo, di un'articolata proposta emendativa approvata a maggioranza.

Sulla proposta del Governo si è svolto un approfondito dibattito che ha investito, oltre che il merito delle modifiche prospettate, anche la stessa possibilità che tali modifiche potessero inserirsi nell'ambito della legge finanziaria. La maggioranza ha al riguardo apprezzato la decisione della Presidenza della Commissione di ritenere ammissibile l'emendamento governativo, trattandosi di questioni che possono pienamente ricondursi al contenuto proprio della finanziaria, per il rilievo che assumono ai fini degli indirizzi generali di politica economica e per gli effetti positivi che il Governo stima che esse possano produrre sui saldi di finanza pubblica.

Quanto al merito delle modifiche approvate, vari colleghi di opposizione hanno affermato di poter, sia pure soltanto parzialmente, convenire con il Governo.

La maggioranza e il relatore ritengono che le diverse proposte meritino pieno apprezzamento laddove:

in primo luogo, prospettano un ampliamento dell'ambito di intervento delle fondazioni bancarie, con specifico riferimento a settori caratterizzati da una evidente valenza sociale, a partire dalla famiglia, dal volontariato, dall'assistenza agli anziani, dalla salute pubblica, dalla protezione civile, dal recupero della tossicodipendenza. In questo modo si potranno destinare a tali settori risorse aggiuntive cui potrà accompagnarsi un parziale ridimensionamento degli stanziamenti a carico del bilancio pubblico. Per questa parte, l'intervento riformatore proposto dal Governo risulta pienamente coerente con l'impostazione generale del provvedimento in esame che in più parti si preoccupa di assicurare una concreta attuazione del principio di sussidiarietà mediante un più intenso ricorso al mercato e al cosiddetto terzo settore in sostituzione di interventi diretti da parte della pubblica amministrazione;

in secondo luogo, rafforzano la presenza di una rappresentanza del territorio nell'ambito dell'organo di indirizzo delle fondazioni; in questo caso, si tratta di valorizzare la stretta correlazione tra le fondazioni e gli ambiti territoriali nei quali esse si trovano ad operare;

in terzo luogo rafforzano le misure volte ad escludere, negli organi delle fondazioni, le nomine per cooptazione e a rafforzare le regole di incompatibilità. Ad analoghe finalità, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una più accentuata separazione tra fondazioni e aziende bancarie, rispondono le modifiche introdotte per quanto concerne la nozione di controllo;

da ultimo, prevedono la possibilità di affidare le partecipazioni detenute nelle aziende bancarie ad una società di gestione del risparmio chiamata ad operare con la massima indipendenza. Anche in questo caso, si tratta di assicurare in termini più efficaci il conseguimento di un obiettivo risalente già alla legge n. 218 del 1990, vale a dire il progressivo distacco delle fondazioni dal settore creditizio. Allo stesso tempo, peraltro, l'affidamento ad una società, professionalmente qualificata, della gestione della partecipazione potrà concorrere ad assicurare una più elevata redditività che potrà tradursi positivamente anche in termini di incremento delle risorse da erogare a favore dei settori di intervento.

Una parte consistente della finanziaria concerne la definizione delle risorse stanziare allo scopo di far fronte agli oneri posti a carico del bilancio statale relativamente ai rinnovi contrattuali. Al riguardo, merita ricordare che la Commissione bilancio ha provveduto ad incrementare nella misura di circa il 10 per cento l'entità delle risorse a disposizione che, pertanto, si attestano a circa 1.240 milioni di euro per l'anno 2002, e a circa 2.300 milioni di euro per gli anni 2002-2004. Allo stesso tempo, si è tuttavia provveduto ad includere in tali stanziamenti anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa.

Merita, peraltro, segnalare l'impegno a favore del personale della scuola, tradottosi nell'incremento del Fondo per la valorizzazione della funzione docente nell'ordine di oltre 108 milioni di euro, pari a circa 200 miliardi di lire per il 2002, di 381 milioni di euro (738 miliardi di lire) per il 2003 e di lire 726 milioni di euro (oltre 1.400 miliardi circa per il 2004). Particolarmente consistente è l'impegno profuso a favore del personale delle forze armate e delle forze di polizia impiegato in operazione di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine pubblico che si caratterizzano per un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari anche a livello internazionale. A queste categorie si destinano risorse pari ad oltre 320 milioni di euro (620 miliardi di lire) per il 2002 e 572 milioni di euro (1.110 miliardi di lire) a decorrere dal 2003. Sempre per quanto concerne il settore della scuola, ricordo le modifiche introdotte dalla Commissione bilancio per quanto concerne la composizione delle commissioni di esame per le scuole legalmente riconosciute. Si è inoltre provveduto a sostenere le iniziative volte a promuovere la professionalità nel settore nautico in particolare da parte di enti convenzionati con istituti di istruzione universitaria.

Sempre in materia di rapporti di lavoro occorre ricordare la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio in base alla quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, si dispone l'utilizzo di 418 miliardi per l'attivazione di programmi finalizzati alla crisi occupazionale ovvero miranti al rimpiego di lavoratori coinvolti negli stessi programmi. Si prospetta, quindi, la possibilità di ricorrere proroghe di trattamento di cassa integrazione e di mobilità.

Il disegno di legge finanziaria si preoccupa, inoltre, di introdurre più efficaci presidi in tema di monitoraggio della spesa per i rinnovi contrattuali relativa alle amministrazioni non statali. In particolare, si prevede che le ipotesi di accordo siano sottoposte al vaglio della Presidenza

del Consiglio dei Ministri e che gli organi di controllo interno delle diverse amministrazioni interessate trasmettano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione collettiva. Lungi dal pregiudicare l'autonomia finanziaria degli enti interessati, tali disposizioni sembrano pienamente riconducibili alle finalità connesse al rispetto degli obiettivi fissati in relazione alle politiche di stabilità. Inoltre, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio si è provveduto a precisare che la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato dagli enti locali non potrà superare l'importo sostenuto nell'anno 2001, incrementato del tasso d'inflazione programmatico.

Sotto questo profilo, le disposizioni da ultimo richiamate si inseriscono nel complesso delle misure volte a definire i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, che costituiscono, più ancora che in passato, una parte essenziale della legge finanziaria. Infatti, in tali disposizioni si può riconoscere lo strumento prioritario attraverso il quale viene definito il quadro complessivo degli indirizzi in materia di finanza pubblica. Per questo motivo, le norme in materia di patto di stabilità interno, così come le diverse disposizioni dirette a garantire il coordinamento dell'assetto finanziario dello Stato e degli enti territoriali devono intendersi come una parte fondamentale del contenuto tipico della legge finanziaria.

In questo senso, alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame assumono un valore strategico in quanto concorrono a definire in termini compiuti il complesso degli strumenti costituenti il patto di stabilità interno.

In proposito, il disegno di legge finanziaria per il 2002 segna un progresso significativo in direzione di un organico approccio al problema della individuazione delle procedure idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi in tema di indebitamento della pubblica amministrazione, parametro fondamentale assunto ai fini del patto di stabilità e di crescita,

nell'ambito dell'Unione monetaria europea.

Alcune delle disposizioni proposte nell'emendamento intendono rispondere alle problematiche connesse al sostegno agli enti locali di minori dimensioni sottese a diverse proposte emendative presentate.

Per questo motivo si prevede l'istituzione di un fondo a sostegno delle isole minori e di un fondo per la riqualificazione urbana dei comuni le cui disponibilità dovranno prioritariamente essere destinate ai comuni medi e piccoli. Quest'ultima misura risulta perfettamente coerente con la prevista proroga del regime agevolativo in materia di lavori di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi, si tratta di interventi che potranno migliorare lo stato di conservazione ed elevare il valore del patrimonio immobiliare del nostro Paese, che molto spesso, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno versa in condizioni di obiettivo degrado.

Si interviene inoltre rafforzando le disponibilità per le unioni e fusioni tra comuni di minori dimensioni che si associno per l'esercizio di servizi. La dotazione di più consistenti risorse avvantaggerà le popolazioni residenti in tali comuni posto che proprio le limitate dimensioni di questi ultimi non consentono le economie di scala necessarie per l'esercizio autonomo di servizi di evidente utilità per le comunità.

Si prevede quindi uno stanziamento aggiuntivo per l'importo massimo di 87 milioni di euro a sostegno degli investimenti realizzati dai comuni la cui popolazione sia inferiore a 3.000 abitanti.

Considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza valgono per quanto concerne le disposizioni in tema di riordino degli organismi collegiali; si prospetta, in sostanza, una puntuale ricognizione degli organi collegiali esistenti finalizzata ad una verifica della loro funzionalità e della loro corrispondenza alle effettive esigenze delle diverse amministrazioni. In caso di esito negativo, la ricognizione si tradurrà nella soppressione degli organismi che non risulteranno indispensabili.

Si introduce, poi, una procedura innovativa per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici ed agenzie, con riferimento ai servizi che possano essere più proficuamente erogabili ricorrendo a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la trasformazione, si prevedono le ipotesi alternative della adozione della forma della Spa ovvero della fondazione di diritto privato.

Il processo di trasformazione, ovvero di soppressione, vedrebbe comunque pienamente coinvolto il Parlamento, a tal fine prevedendosi la trasmissione degli schemi di regolamento governativi per l'espressione del parere da parte di apposita Commissione bicamerale. La Commissione bilancio, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, ha peraltro provveduto ad estendere tali disposizioni anche ad altri organismi, tuttavia escludendo quelli cui siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale. Si è inoltre prospettato quale possibile esito del processo di trasformazione, la fusione o l'accorpamento con enti che svolgano analoghe attività.

Segnalo poi all'attenzione dei colleghi un'ulteriore modifica che, nel prevedere la neutralità fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione che siano poste in essere dalle regioni o dalle province autonome, allo stesso tempo consente di precisare l'ambito di intervento delle disposizioni in oggetto in termini che risultino più rispettosi dell'autonomia delle regioni stesse.

Nella stessa direzione si collocano le disposizioni in tema di blocco del *turn over* che prevedono il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale. Si rimette poi a ciascuna amministrazione pubblica il compito di rivedere in diminuzione le proprie dotazioni organiche in ragione della possibilità di reperire sul mercato servizi precedentemente prodotti al proprio interno. Il divieto, nel testo modificato nel corso dell'esame parlamentare, è stato riferito, per quanto riguarda gli enti locali, esclusivamente a quelli che non

abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2001. Tale ultima disposizione rafforza il rilievo che le disposizioni richiamate assumono ai fini della garanzia degli equilibri generali in materia di finanza pubblica, tanto più indispensabile quanto più si consolida il processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Il principio generale del blocco delle assunzioni ammette peraltro alcune deroghe riferite essenzialmente ai settori della giustizia, della difesa e dell'ordine pubblico. Anche in questo caso, va segnalata positivamente l'attenzione del Governo e della maggioranza a rispondere sollecitamente alle richieste provenienti da larghi settori dell'opinione pubblica affinché siano realizzate le condizioni atte a garantire *standard* più elevati di sicurezza pubblica.

Le disposizioni più importanti in tema di patto di stabilità interno ripetono parzialmente quanto già stabilito per le regioni con il decreto-legge n. 347/2001. Si adotta, infatti, quale parametro rilevante ai fini della garanzia del perseguimento degli obiettivi di stabilità il contenimento delle spese correnti. Tale scelta discende dalla difficoltà di assumere il parametro dell'indebitamento netto per gli enti territoriali, in considerazione delle differenze, tuttora riscontrabili, negli assetti contabili dello Stato, per un verso, e degli altri enti territoriali, per l'altro. Viene, quindi, fissata nella misura del 4,5 per cento il limite massimo di incremento ammesso per il 2002, rispetto alle somme impegnate ed ai pagamenti effettuati nell'anno 2000. Su questa parte del provvedimento sarà, peraltro, particolarmente opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti in sede di esame in Assemblea.

Con riferimento al citato decreto-legge n. 347, va ricordato che il provvedimento in esame provvede ad introdurre una norma di chiusura volta a garantire il rispetto, da parte delle regioni, degli impegni assunti ai fini del contenimento della spesa sanitaria con l'accordo dell'8'agosto scorso.

Corrispondentemente, si provvede alla rideterminazione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sul fondo ordinario e sul fondo perequativo.

Si stabilisce, poi, l'entità del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali; la Commissione bilancio ha in proposito precisato che la dotazione del fondo debba essere incrementata a decorrere dal 2003, sulla base del tasso di inflazione programmato.

Nella definizione del quadro complessivo delle risorse destinate alla finanza decentrata si deve includere anche la compartecipazione all'IRPEF nella misura del 4,5 per cento. Le relative disposizioni sono state modificate in misura significativa nel corso dell'esame al Senato allo scopo di recepire alcuni dei suggerimenti avanzati dagli organismi rappresentativi degli enti locali. In linea generale, si può affermare che l'assetto definito nel corso dell'esame parlamentare è largamente soddisfacente laddove, per un verso, assicura agli enti locali risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite e, per l'altro, introduce alcune significative novità dirette a responsabilizzare gli amministratori locali. Merita tuttavia sottolineare che la Commissione bilancio si è preoccupata di pervenire ad una più corretta formulazione che accorpa il regime applicabile relativamente alla compartecipazione per gli anni 2002 e 2003 in un unico comma, in modo da garantire una redazione del dettato normativo più coerente ed organica.

Si è inoltre introdotta una norma a tutela delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano diretta a garantire che alle stesse venga corrisposta una quota proporzionale alla quota spettante sui tributi erariali, nel caso in cui a tali tributi subentrino imposte sostitutive.

Accanto alle norme richiamate in precedenza, il provvedimento prevede ulteriori disposizioni volte a promuovere, da parte degli enti locali, il contenimento e la riqualificazione della spesa corrente, a

partire da quelle dirette a favorire l'adesione alle convenzioni stipulate per l'acquisto di beni e servizi e a incentivare il ricorso all'affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni di servizi, quando ciò si dimostri più vantaggioso sotto il profilo economico (c.d. *outsourcing*).

L'obiettivo di un contenimento della spesa corrente, da perseguire in termini tali da non pregiudicare l'operatività delle amministrazioni, le quali vengono invece sollecitate a uno sforzo di recupero di efficienza, è già stato perseguito con esiti apprezzabili nel secondo semestre dell'anno in corso. Il Governo in tal senso ha avuto modo di rilevare sia in occasione dell'esame del DPEF che, più recentemente, in occasione dell'esame del d.d.l. di assestamento, che le misure già adottate hanno concorso a riportare sotto controllo l'andamento del fabbisogno di cassa. Tale obiettivo viene confermato nel disegno di legge finanziaria da numerose disposizioni dirette a migliorare il livello qualitativo dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche le quali potranno avvalersi più intensamente delle possibilità offerte dal mercato qualora ciò possa comportare un ridimensionamento dell'onere a carico della finanza statale e, contemporaneamente, un innalzamento degli attuali standard nella prestazione dei servizi.

Vanno in proposito segnalate le disposizioni riferite in primo luogo alle amministrazioni statali che, tra le altre cose, dedicano particolare attenzione all'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi informatici, attraverso l'impiego ottimale delle risorse disponibili e la razionalizzazione della spesa nel settore.

Nella stessa direzione si collocano anche le disposizioni che prospettano una riduzione ragionevole ma significativa degli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici. La riduzione è fissata nella misura del 2 per cento per il 2002, del 4 per cento per il 2003 e del 6 per cento per il 2004.

L'esame in Commissione bilancio ha consentito di definire in termini più equilibrati la formulazione delle disposizioni

volte a consentire la possibilità di ricorrere a soggetti esterni ai fini dei beni culturali. In proposito occorre segnalare che nella nuova formulazione dell'articolo l'affidamento è riferito ai servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico. Sono state inoltre stabilite con maggiore precisione le procedure di affidamento e gli ambiti di competenza da affidare ai concessionari. In linea generale, resta ferma l'opportunità della scelta di ricorrere a procedure innovative allo scopo di conseguire una gestione dei beni culturali che ne rispetti interamente la destinazione e, allo stesso tempo, sia in grado di assicurare una più elevata redditività.

A questo proposito occorre ricordare, a fronte di rilievi e critiche che sono state avanzate sul testo proposto dal Governo, e che risultano sostanzialmente pretestuose, che nel nostro Paese si sono già sperimentate soluzioni più avanzate rispetto all'ordinaria gestione dei beni culturali che hanno consentito di conseguire importanti risultati sotto il profilo della disponibilità di risorse aggiuntive da destinare alla manutenzione dell'immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

Il carattere innovativo di talune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, si evidenzia anche nelle norme che, se per un verso, consentono agli enti locali di convertire i propri debiti mediante l'emissione di strumenti finanziari innovativi che possano essere collocati sul mercato a condizioni più vantaggiose, in ragione delle riduzioni dei tassi di interesse in corso, per l'altro, attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze la funzione di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali dei medesimi enti. Tale funzione risponde ad una duplice finalità: da un lato, si tratta di introdurre un ulteriore strumento volto a monitorare l'andamento della situazione finanziaria degli enti locali e, dall'altro, si pongono le premesse per assicurare agli enti locali condizioni più vantaggiose nel collocamento dei propri titoli obbligazio-

nari, in particolare per quanto attiene alla possibilità di avvalersi di *rating* migliori e di adottare tecniche di gestione più sofisticate.

Il disegno di legge finanziaria si preoccupa, poi, di introdurre ulteriori disposizioni agevolative volte a promuovere un allargamento della base occupazionale. In questo senso merita segnalare la previsione dell'applicazione dello sgravio contributivo integrale, per un triennio, già introdotto con la legge n.488/1998, per le nuove assunzioni, che siano effettuate nel 2002, nelle regioni del Mezzogiorno. La disposizione si aggiunge al regime previsto nella c.d. legge Tremonti-*bis* diretto a consentire la regolarizzazione del « lavoro nero ».

Il combinato disposto delle disposizioni richiamate evidenzia l'attenzione della maggioranza e del Governo per il problema della disoccupazione, particolarmente grave nelle aree del Mezzogiorno, e smentisce le critiche mosse in ordine ad una presunta volontà di favorire condizioni di precarietà nel rapporto di lavoro. In particolare, la previsione di disposizioni volte ad incentivare l'emersione del sommerso, costituisce una risposta originale e auspicabilmente efficace all'esigenza di assicurare le garanzie previste dalla normativa, in materia previdenziale, a un numero consistente di lavoratori che, soprattutto nelle aree economicamente più arretrate del Paese, attualmente non ne fruiscono. Incidentalmente, segnalo l'attenzione dei colleghi il fatto che le disposizioni di cui alla L. n. 383 del 2001 in materia di emersione sono state parzialmente modificate a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa del relatore nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Tali modifiche discendono in primo luogo dalla necessità di tener conto della posticipazione dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 del termine di presentazione della dichiarazione di emersione disposta con il decreto-legge n. 350/2001 e, per l'altro, dalla opportunità di individuare in termini più

precisi dell'ambito di applicazione della regolarizzazione ai fini IVA ed IRPEF.

Carattere fortemente innovativo hanno anche le disposizioni che prevedono un più intenso ricorso alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di infrastrutture e opere di primaria importanza, anche a livello regionale e locale.

Tali disposizioni confermano l'impegno del Governo per l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese di cui alla cosiddetta « legge obiettivo » costituisce l'elemento fondamentale. Obiettivo del Governo e della maggioranza è quello di semplificare procedure e di ridurre i tempi per la realizzazione di opere ormai indifferibili, allo stesso tempo responsabilizzando maggiormente i soggetti incaricati alla realizzazione delle stesse. Ciò vale anche sotto il profilo del reperimento delle risorse finanziarie, in relazione al quale si prevede un più intenso utilizzo del *project financing*. In questo modo si potrà finalmente superare l'esperienza, purtroppo assai diffusa, delle continue revisioni dei costi e del connesso differimento del termine di conclusione dei lavori. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio le disposizioni cui ho fatto riferimento sono state parzialmente riformulate, in particolare stabilendo che l'attività della Cassa depositi e prestiti sarebbe svolta in via sussidiaria rispetto al finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari; si fissa, quindi, nella misura del 50 per cento il limite massimo dell'importo a carico della Cassa prevedendo altresì che debba essere privilegiata la realizzazione di opere con la forma del *project financing*.

Ovviamente, il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti dovrà fondarsi su un'accurata istruttoria dei progetti proposti, stante la necessità di garantire il risparmio pubblico che alimenta la Cassa stessa attraverso la raccolta postale.

Altre disposizioni riguardano questioni che sono ripetutamente emerse nel dibattito parlamentare e che sino ad oggi non

avevano trovato una soddisfacente definizione.

Mi riferisco alla esigenza di superare progressivamente il divario tra il livello delle accise sul metano utilizzato nelle varie aree del paese che obiettivamente costituisce una penalizzazione per le zone settentrionali e alla necessità di risolvere la questione della discriminazione che l'attuale normativa determina ai danni di alcune frazioni non metanizzate di comuni montani in ordine all'accesso al regime più favorevole di tassazione del gasolio da riscaldamento. Entrambe le questioni avevano già trovato la disponibilità del Governo che tuttavia non era riuscito a reperire le necessarie risorse per farvi fronte adeguatamente.

L'inserimento di queste disposizioni nell'ambito del provvedimento in esame è consentito dalle caratteristiche che sono proprie della legge finanziaria la quale si differenzia dagli altri provvedimenti legislativi proprio per la sua capacità di definire il quadro complessivo di misure di politica economica entro il quale possono trovare sede sia disposizioni volte ad aumentare le entrate che norme dirette a sostenere lo sviluppo economico.

In particolare ai colleghi della Sicilia segnalò il rifinanziamento delle disposizioni introdotte nella scorsa finanziaria, volte a favorire la continuità territoriale dell'isola. Si tratta, in primo luogo, della concessione di un credito d'imposta, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario; il credito d'imposta riguarda, in particolare, le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, e trasporto combinato.

Si prevedevano altresì finanziamenti alla regione al fine di sostenere, con il cofinanziamento regionale non inferiore al 30 per cento del contributo statale, interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.

Infine, erano previsti aiuti a imprese di trasporto aereo in connessione con gli oneri dalle stesse sopportate per il mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni nazionali. Anche in questo caso era previsto il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 50 per cento del contributo statale.

Assai soddisfacenti, in quanto dirette a coniugare l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse con quella di una trasparenza sulla destinazione delle stesse, appaiono le modifiche apportate in materia di fondo unico per gli investimenti. In sostanza, ferma restando la previsione della costituzione, nell'ambito di ciascuno stato di previsione, di un fondo per gli investimenti in cui dovrebbero confluire le dotazioni già disponibili, si è disposto che in apposito allegato del disegno di legge finanziaria debbano essere specificamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti interessati. Si è inoltre stabilito che ciascun ministro debba presentare annualmente alle Camere una relazione che individui la destinazione delle disponibilità del fondo di propria competenza, su cui dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni.

In conclusione l'esame svolto dalla Commissione bilancio ha consentito di apportare al testo del provvedimento numerose integrazioni di cui in precedenza ho richiamato soltanto le più significative.

Il testo che la Commissione sottopone alla discussione in Assemblea segna quindi un netto miglioramento rispetto al lavoro svolto al Senato e consente di rafforzare la portata degli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria. Le integrazioni apportate attengono a tutte le questioni in cui si traduce il contenuto proprio della legge finanziaria, vale a dire tanto le misure dirette al contenimento dei saldi che quelle a sostegno dello sviluppo.

Quanto al primo profilo, mi limito a ricordare che dal complesso delle modifiche apportate emerge un miglioramento del saldo netto da finanziare, il che costituisce un elemento particolarmente in-

dicativo della qualità dell'intervento emendativo svolto in Commissione.

Quanto al secondo profilo, le diverse disposizioni introdotte riguardano il sistema delle imprese così come anche categorie di cittadini, ed in particolare le fasce più svantaggiate.

Particolare importanza rivestono, inoltre, le modifiche introdotte per quanto concerne la definizione delle disponibilità finanziarie degli enti locali. Sotto questo aspetto sono stati realizzati importanti progressi, tali da assicurare agli enti territoriali un flusso di risorse adeguato.

L'approfondimento e l'intensità che hanno caratterizzato il lavoro svolto dalla Commissione testimoniano l'importanza centrale che nell'attività parlamentare continua a rivestire la sessione di bilancio e, in particolare, l'esame del disegno di legge finanziaria. Tale provvedimento continua infatti a svolgere una funzione rilevantissima nella definizione del complesso delle misure di politica economica costituenti la manovra finanziaria per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi stabiliti con il DPEF. Non deve quindi stupire il fatto che l'esame del disegno di legge finanziaria continua a suscitare un notevole interesse ampio da parte di tante categorie, che in parte trova un concreto riscontro nell'elevato numero di proposte emendative presentate.

Da questo punto di vista, la varietà degli interventi proposti non deve valutarsi come una sorta di patologia che affliggerebbe il sistema politico ma, piuttosto, come una occasione di arricchimento del confronto per cui, con la massima trasparenza, vengono sottoposte all'attenzione del Parlamento esigenze che interessano ampie fasce di cittadini e che trovano nella sede costituita dall'esame del disegno di legge finanziaria una occasione di espressione. Per questo motivo, la sessione di bilancio costituisce una concreta manifestazione di funzionalità del sistema democratico in quanto assicura, nei tempi prescritti dal regolamento, la possibilità di un più ampio confronto.

Sulla base di tali considerazioni, in qualità di relatore esprimo un giudizio largamente positivo sul provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in Commissione. La discussione in Aula potrà, per altro, consentire alcuni approfondimenti su questioni che non hanno trovato nella sede della Commissione adeguata soluzione. Ciò vale, in primo luogo, per quanto concerne l'articolo 28, in materia di servizi pubblici locali, così come per quanto riguarda l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti e delle risorse da destinare alla sicurezza.

Analoghe considerazioni valgono per alcuni dei problemi che una proposta emendativa presentata dal sottoscritto intendeva risolvere, che saranno in parte recuperati in quanto riguardanti importanti settori, a partire dal comparto agricolo. In conclusione, ritengo di manifestare la massima disponibilità nei confronti delle proposte migliorative del testo approvato dalla Commissione.

Gianfranco CONTE,
Relatore per la maggioranza

PARERE
DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1984

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1984;

rilevato che il disegno di legge finanziaria contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori e che i regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio volto ad accertare che esso non contenga disposizioni estranee al suo oggetto;

segnalato che tale disomogeneità caratterizza impropriamente anche il contenuto di singoli articoli, fra di essi l'articolo 40, e che in relazione a ciò appare opportuno quanto meno corredare il testo, in sede di pubblicazione, di sintetiche note a margine, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, come già raccomandato dal Comitato in un parere reso il 26 settembre u. s.;

constatato che la presenza nel testo di molteplici « rinvii muti » ad altri atti normativi rende più difficoltosa la comprensione della portata delle disposizioni;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 2, commi 1 e 4, 40, commi 7, 8 e 23, le relative disposizioni dovrebbero essere formulate facendo ricorso alla tecnica della novellazione;

all'articolo 13, dovrebbe procedersi ad un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

all'articolo 15, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una clausola di coordinamento con la normativa vigente, prevedendo l'espressa indicazione delle norme abrogate;

all'articolo 20, comma 1, dovrebbe chiarirsi il significato dell'espressione « successive disposizioni in materia », contenuta al primo periodo, nonché il rapporto tra le previsioni contenute nel penultimo e quelle contenute nell'ultimo periodo: il penultimo periodo, infatti, precisa le modalità di attuazione di una disposizione recata dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, del quale, ai sensi dell'ultimo periodo, viene sospesa integralmente l'applicazione;

agli articoli 22, comma 1 e 37, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente le norme della quali la

disposizione intende permettere la deroga (Circ. n. 1 del 2001, punto 2, lettera c));

all'articolo 26, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la relativa disposizione, benché di carattere transitorio, nel richiamato testo unico, attraverso la tecnica della novellazione;

all'articolo 40, comma 14, dovrebbero essere indicate in modo espresso le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, che non si applicano alle fattispecie individuate nel comma in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, dovrebbe verificarsi la rispondenza tra il contenuto delle disposizioni contenute nell'articolo e la rubrica dello stesso;

all'articolo 11, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'espressione «terziarizzazione dei servizi»;

all'articolo 11, comma 4, dovrebbero essere meglio individuate le operazioni militari prese in considerazione («finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale»);

all'articolo 14, comma 3, lettera b), dovrebbero essere specificati quali siano, o come si individuino, i «compiti non propriamente istituzionali»;

all'articolo 16, dovrebbe procedersi ad una integrazione della rubrica affinché sia dato conto che l'articolo, al comma 2, reca una norma di interpretazione autentica (Circ. n.1 del 2001, punto 3, lettera l)); un'altra norma di interpretazione autentica, in materia tributaria, è contenuta al comma 20, lettera a), capoverso 4 dell'articolo 40;

all'articolo 17, comma 2, dovrebbe chiarirsi il significato dell'espressione «modificazioni legislative intervenute», alla luce del fatto che le suddette modificazioni sono state apportate anche da atti non legislativi, nonché del fatto che non è indicato il *dies ad quem* cui si riferisce la disposizione;

agli articoli 18, comma 1, capoverso 7, 32, comma 1, 40 commi 15, e 20, lettera a), capoverso 5, dovrebbe valutarsi se i decreti ivi previsti abbiano o meno natura regolamentare, prevedendo in caso affermativo la loro adozione secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

all'articolo 21, dovrebbe chiarirsi l'ambito di applicazione della disposizione, con particolare riferimento all'individuazione degli enti da trasformare o sopprimere;

agli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad uniformare le dizioni relative al finanziamento diretto o indiretto di enti da parte dello Stato;

agli articoli 21, comma 1, e 38, comma 1, si delinea un procedimento di delegificazione non conforme a quello individuato, in via generale, dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, non risultando indicate in modo esaustivo le norme regolatrici della materia e le norme abrogate, per effetto dell'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione;

agli articoli 21, comma 4, 29, comma 3 e 38, comma 1, le previsioni relative all'espressione del parere parlamentare dovrebbero essere adeguate a quanto previsto dal punto 2, lettera g) della Circolare del Presidente della Camera recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

all'articolo 21, comma 8, dovrebbe chiarirsi il senso dell'espressione « in via sperimentale », riferita alla trasformazione degli enti in questione;

all'articolo 21, comma 9, dovrebbe essere precisato l'ambito di applicazione della norma in considerazione del fatto che non esiste una definizione normativa di « autorità indipendente »;

all'articolo 26, comma 1, capoverso articolo 113, comma 1, dovrebbe essere chiarita la portata della locuzione « servizi di rilevanza industriale »;

all'articolo 26, comma 2, dovrebbero essere chiariti gli effetti della mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 11 dell'articolo 113, per la quale non è previsto un termine;

all'articolo 32, comma 1, dovrebbe esplicitarsi attraverso quali forme si esercita la prevista attività di coordinamento.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1984
(LEGGE FINANZIARIA)

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000, entro i limiti indicati al comma 4 del presente articolo e per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. *Identico.*

4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono **destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dal comma 1 del presente articolo, alla** copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

ART. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. La stessa detrazione di 516,46 euro spetta per ciascun figlio a carico: ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e fino a 41.316,55 euro con più di un figlio a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e fino a 46.481,12 euro con più di due figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro con più di tre figli a carico. In tutti gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

ART. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti

2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: « la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio » sono sostituite dalle seguenti: « la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio ».

4. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'IR-PEF.

5. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

6. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della

con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 774,69 euro ».

Soppresso.

2. Identico.

3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

« c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; ».

4. Identico.

5. Identico.

determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge ».

7. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

ART. 3.

(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa).

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

6. *Identico.*

ART. 3.

(Disposizioni in materia di beni di impresa).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni

immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si

applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre

2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: « Decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Decorsi due anni ». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

ART. 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'ar-

ART. 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).

Identico.

ticolo 81, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera *c-bis*), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

ART. 5.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti

ART. 5.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con

alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte

destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile **e con destinazione agricola** nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili **e con destinazione agricola** di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di ri-

sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

ART. 6.

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

ART. 7.

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,» sono inserite le seguenti: «nonché fino al 30 giugno 2002,».

ferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

ART. 6.

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. *Identico.*

2. **Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.**

ART. 7.

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).

1. **La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati**

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2002 ».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in

dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nella misura del 2,5 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 2,1 ».

7. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 1998 al 2002 » e le parole: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 1998 al 2002 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 ».

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000.

9. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: « consorzi », sono aggiunte le seguenti: « nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) ».

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria

centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

11. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

12. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

13. All'articolo 16, comma 1, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « negozi ed assimilati », sono inserite le seguenti: « , ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva ».

14. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »; le parole: « la medesima dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « la dichiarazione di emersione »;

b) al comma 2, lettera *a*), primo periodo, la parola: « immediatamente » è soppressa;

ART. 8.

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio).

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole: « si applicano le tariffe di cui al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « si intendono prorogate di anno in anno »;

c) al comma 2-bis, le parole: « Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »; le parole: « per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività » sono sostituite dalle seguenti: « e delle imposte sui redditi per le violazioni concernenti gli obblighi strumentali »; le parole: « che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « che il versamento delle imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alle relative dichiarazioni »;

d) al comma 7, le parole: « 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2002 ».

ART. 8.

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio).

1. *Identico:*

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno »;

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: « delle prime tre classi »;

c) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, nella lettera a), dopo le parole: « alla vendita » sono inserite le seguenti: « o alla produzione » e le parole da: « ad eccezione delle insegne » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di due metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati », e nella lettera d) le parole: « escluse le insegne » sono sostituite dalle seguenti: « comprese le insegne che non superino la superficie di due metri quadrati per ciascuna facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati »;

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti

b) *identica*;

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce ».

d) *identica*;

« 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti

incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, **ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma ».

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni si avvalgono, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone ».

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre; ».

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Scopi delle fondazioni*). —
1. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale ».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; ».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: « , unitamente » fino a: « comma 6, » sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: « onorabilità, » sono inserire le seguenti: « intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ».

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo ».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità ».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia ».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio ».

12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome

proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dimissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario, i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma *1-bis*. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.

1-quater. Allo stesso fine indicato al comma *1-ter*, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi *1-bis* e *1-ter*, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari ».

13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di

ART. 9.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione.

14. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge.

ART. 10.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. *Identico.*

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 10.

(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano).

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano).

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi **civili** applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. **Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.**

2. **Ai fini di cui al comma 1** è autorizzata la spesa di **159.114.224,77** euro per **l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003** e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 12.**(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)**

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

2. Il comma 10-*bis* dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:

« 10-*bis* Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo ».

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-*bis* 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente:

« g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi

di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-transporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».

4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

TITOLO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
ONERI DI PERSONALE

ART. 11.
(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contratta-

TITOLO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
ONERI DI PERSONALE

ART. 13.
(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contratta-

zione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e **successive modificazioni**.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo

zione collettiva nazionale, **ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa**, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in **1.240,48** milioni di euro per l'anno 2002 ed in **2.299,85** milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. **Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti.** Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in **454,08** milioni di euro per l'anno 2002 e in **843,67** milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di **422,46** milioni di euro e **784,92** milioni di euro per il personale militare e **dei Corpi** di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. *Identico.*

attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. **Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.**

5. *Identico.*

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

ART. 12.

(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa).

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attra-

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 14.

(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa).

Identico.

verso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni ».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 40-bis. — (*Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa*). — 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo ».

ART. 13.

(Riordino degli organismi collegiali).

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

ART. 14.

(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-

ART. 15.

(Riordino degli organismi collegiali).

Identico.

ART. 16.

(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-

nomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato

nomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; **i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001.** Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. **Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica.** Il divieto non si applica **altresì** ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche

giudiziario. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: « Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico su-

esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. **Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.** Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. **In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.**

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « banditi con unico decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. *Identico.*

periore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 ».

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pub-

4. *Identico.*

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pub-

blica e al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella « A » allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

7. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

8. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

9. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

10. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale,

blica e al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

6. Identico.

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

10. Identico.

11. Identico.

possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

11. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla deter-

12. *Identico.*

ART. 17.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

minazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. **Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle**

dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinare. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, **di natura non regolamentare**, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

9. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « straordinario » è soppressa;

b) le parole: « lire 1,5 miliardi nel 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002 »;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la

ART. 16.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale).

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ».

ART. 18.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale).

Identico.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

ART. 17.

*(Patto di stabilità interno per
province e comuni).*

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

ART. 19.

*(Patto di stabilità interno per
province e comuni).*

Identico.

acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 4.

6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.

12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ART. 18.

(Finanza decentrata).

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori mo-

ART. 20.

(Finanza decentrata).

1. *Identico.*

dalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti ».

2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 »;

b) al comma 3, le parole: « Per l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2003 » e le parole: « l'esercizio finanziario 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esercizio finanziario 2002 »;

2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Per il solo anno 2001 » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale ».

3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno ».

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito

territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate ».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del

soppressa (v. lettera b);

gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate »;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. In attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente attribuita una compartecipazione all'IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno 2002 »;

soppressa (v. lettera b);

e) al comma 6, le parole: « del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 3 e 5-bis ».

soppressa.

5. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

6. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando

ART. 19.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali).

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale ».

ART. 20.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono

ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 37 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono fissate in 103.291.379,82 euro.

ART. 21.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali).

1. *Identico:*

« 11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è **incrementato del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003** ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale ».

ART. 22.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).

1. *Identico.*

determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.

2. *Identico.*

3. **Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali**, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. **In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.**

4. **A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi**

4. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

5. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: « la sospensione della seconda rata » sono sostituite dalle seguenti: « la sospensione dell'ultima rata »;

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: « Gli enti locali iscrivono » sono sostituite dalle seguenti: « È data facoltà agli enti locali di iscrivere »;

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sommato a quello dei mutui precedentemente contratti » sono inserite le seguenti: « , a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ».

6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ».

7. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.

8. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

9. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

10. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

11. *Identico.*

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI

ART. 21.

*(Trasformazione e soppressione
di enti pubblici).*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI

ART. 23.

*(Trasformazione e soppressione
di enti pubblici).*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le agenzie **e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale**, finanziati direttamente o indirettamente **a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici**, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, **la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari**, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 22 e all'articolo 24 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emana-zione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo pe-riodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquida-zione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fi-scali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le re-gioni interessate, anche agli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità in-dipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26 sono tra-smessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l'acquisizione del pa-rere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di rego-lamento trasmessi nello stesso periodo al-l'esame della Commissione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

ART. 22.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 24.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso **gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. **Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) le parole: « tremila abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila abitanti »;

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

ART. 23.

(Contenimento e razionalizzazione delle spese).

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al fun-

b) le parole: « **che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti** » sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, **fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.**

6. *Identico:*

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;**

b) *identica.*

ART. 25.

(Contenimento e razionalizzazione delle spese).

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al fun-

zionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 17, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

ART. 24.

(Servizi dei beni culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b*-bis) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente

zionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 19, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 26.

(Servizi dei beni culturali).

1. *Identico:*

« *b*-bis) **dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di**

la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, **comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione** e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo ».

ART. 25.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al

servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'*International Council of Museums*. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in **gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo ».**

ART. 27.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al

31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, **per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.**

ART. 26.

(Scissione tra proprietà, gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali).

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«ART. 113. — *(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consor-

31 dicembre **2002**, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494. **Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.**

ART. 28.

(Scissione tra proprietà, gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali).

Identico.

tili, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio avviene di norma in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al comma 3, lettera a). Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

8. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti degli stessi enti locali.

9. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alle società la partecipazione ad attività industriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorzianandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei *standard* qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali *standard* da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono preve-

dere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento.

11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in particolare determina, ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso, di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini sono fissati, al massimo, entro cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione ».

2. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data prevista dal regolamento di cui al comma 11 del medesimo articolo 113.

3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). — 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio ».

ART. 27.

(Organici del personale).

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 28.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente

ART. 29.

(Organici del personale).

Identico.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 30.

(Gestioni previdenziali).

Identico.

dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

ART. 29.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di

ART. 31.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

Identico.

516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

ART. 30.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ART. 32.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

Identico.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 31.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 32.

(Finanza degli enti territoriali).

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino **per la regione e le province autonome inadempienti** del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 34.

(Finanza degli enti territoriali).

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi

alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative patteggiamenti contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, **sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 35.

(Riduzione del costo del debito pubblico).

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso ».

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO

ART. 33.

(Riduzione del costo del lavoro).

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO

ART. 36.

(Riduzione del costo del lavoro).

1. *Identico.*

ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

ART. 34.

(Sgravi per i nuovi assunti).

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rap-

2. *Identico.*

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 37.

(Sgravi per i nuovi assunti).

Identico.

porto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purché non venga superato il limite massimo ivi stabilito.

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

ART. 35.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

ART. 38.

(Limiti di impegno).

1. *Identico.*

2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera

ART. 36.

(Fondo investimenti).

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 37.

(Finanziamento delle grandi opere).

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regio-

Verona è autorizzato un limite di impegno di 1 milione di euro a decorrere dal 2003.

4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

ART. 39.

(Fondo investimenti).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.

ART. 40.

(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi).

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regio-

nale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. L'attività di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di

nale e locale, **individuate dal CIPE**, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, **per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie**, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, **anche di finanza di progetto**, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di partecipazioni **che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile**.

2. La cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3. **L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.**

4. **Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonché le caratteristiche della prestazione di garanzie.**

5. *Identico.*

lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende » sono inserite le seguenti: « nonché della Cassa depositi e prestiti », e dopo le parole: « Le predette aziende o enti » sono inserite le seguenti: « e la Cassa depositi e prestiti ».

6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.

7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003 ».

9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1996, n. 662 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico ».

ART. 41.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese

sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

ART. 38.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

ART. 42.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).

1. *Identico:*

emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ricorrano circostanze o eventi eccezionali;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della

Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.

ART. 39.

(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (*Diritto di surroga*). — 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la

Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. **Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.**

ART. 43.

(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia).

Identico.

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ».

ART. 40.

(Interventi vari).

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. Sono abrogati gli articoli 15 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

3. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *r-bis*) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 ».

4. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « aumentabili di lire 25 miliardi annue » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro ».

ART. 44.

(Interventi vari).

1. *Identico.*

Soppresso.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

6. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

7. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

9. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:

5. Gli assicuratori sono tenuti a incorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

« da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « a favore della regione Valle d'Aosta ».

10. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

11. L'esercizio degli impianti di cui al comma 10 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

12. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

13. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

11. Identico.

12. Identico.

13. Identico.

14. Identico.

15. Identico.

15. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

16. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

17. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata

16. Identico.

17. Identico.

18. Identico.

della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi ».

18. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato. L'articolo 4 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Agevolazioni per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola*).

— 1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni agricoli ad agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le proprietà fondiarie e le relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che a un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazioni sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.

2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendo costituzione e mantenimento ».

19. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre

19. *Identico.*

20. *Identico.*

2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 — capitolo 7082 — dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

20. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

21. Identico.

1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo ».

21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 35 della presente legge.

22. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di no-

21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.

23. *Identico.*

vembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

23. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

24. *Identico.*

24. All'articolo 85, comma 4, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda ». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

25. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

26. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta mesi ».

25. Identico.

26. Identico.

27. Identico.

28. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotona e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti

dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotona e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso.

32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

33. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « per attività formative » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute ».

36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato

anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: « lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 190.000 ». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli

articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi ».

42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario *ad acta* previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: « eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma ».

ART. 45.***(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi).***

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.

ART. 46.***(Assegnazione di fondi).***

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

ART. 41.***(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive).***

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

ART. 47.***(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive).***

Identico.

successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: « a mezzo di reti via cavo o via satellite » sono aggiunte le parole: « ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto ».

ART. 42.

(Cessione di credito della regione Sicilia).

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

ART. 43.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 44.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge

ART. 48.

(Cessione di credito della regione Sicilia).

Identico.

ART. 49.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

Identico.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 50.

(Fondi speciali e tabelle).

Identico.

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ART. 45.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

ART. 51.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. **Le disposizioni di cui all'articolo 35 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.**

ALLEGATO A
(Articolo 20, comma 6)

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni:

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

TABELLA 1 (*)
(Articolo 25, comma 2)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE: 02 — MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 157 del 1992 art. 7	3.1.2.41 cap. 1730	Contributo all'Istituto nazionale per la fauna selvatica .	2.582	2.582	2.582
Legge n. 56 del 2001	3.1.2.17 cap. 1611	Opera campana dei caduti di Rovereto	52	52	52
		TOTALE . . .	2.634	2.634	2.634

(*) La Commissione non ha apportato modifiche alla Tabella 1.

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 03 — MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.41 cap. 2280	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	31.000	31.000	31.000
Legge n. 162 del 1992	3.1.2.6 capp. 2290 e 2291	Contributo annuo al Club alpino italiano	1.224	1.224	1.224
		TOTALE . . .	32.224	32.224	32.224

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 05 — MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	1.1.2.1 cap. 1160	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	8	8	8
Legge n. 678 del 1996	4.1.2.3 cap. 1806	Contributo all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano	155	155	155
		TOTALE . . .	163	163	163

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 06 — MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967	11.1.2.3 cap. 3103	Contributi per l'assistenza delle collettività italiane	3.099	2.582	2.582
Legge n. 948 del 1982	2.1.2.2 capp. 1161 e 1162	Contributi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri	2.094	2.094	2.094
Legge n. 411 del 1985	10.1.2.2 cap. 2744	Contributo alla società « Dante Alighieri »	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985	12.1.2.1 cap. 3383	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	258	258	258
Legge n. 295 del 1995	10.1.2.2 cap. 2750	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito ..	2.169	2.066	2.066
Legge n. 505 del 1995	15.1.2.3 cap. 4042 17.1.2.2 cap. 4232 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432	Partecipazione italiana ad organismi internazionali	3.099	3.099	3.099
		TOTALE . . .	12.372	11.752	11.752

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 07 — MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.3 cap. 1692	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	9.229	9.229	9.229
Legge n. 97 del 1968 art. 1	11.1.2.3 cap. 2935	Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza	5	5	5
Regio decreto n. 1592 del 1933 art. 2	25.1.2.1 cap. 5483	Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche	12.787	12.787	12.787
		TOTALE . . .	22.021	22.021	22.021

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 08 — MINISTERO DELL'INTERNO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.1 cap. 1286	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	522	522	145
Legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 85	2.1.2.1 cap. 1288	Contributi agli enti	516	—	—
		TOTALE . . .	1.038	522	145

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 09 — MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.4 cap. 2251	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	63.524	63.524	63.524
Legge n. 426 del 1998 art. 1	4.1.2.4 cap. 2252	Contributo da erogare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.)	362	362	362
		TOTALE . . .	63.886	63.886	63.886

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 10 — MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1336	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	487	487	487
		TOTALE . . .	487	487	487

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 12 — MINISTERO DELLA DIFESA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	27.1.2.2 cap. 4091	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.230	7.230	7.230
		TOTALE . . .	7.230	7.230	7.230

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 13 — MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1661	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	6.714	6.714	6.714
		TOTALE . . .	6.714	6.714	6.714

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 14 — MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.3 cap. 2121	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	20.175	20.175	20.175
Legge n. 774 del 1931	2.1.2.5 cap. 1571	Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche	88	88	88
Legge n. 444 del 1998 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2057	Contributo all'Associazione Italia nostra	207	207	207
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2061	Contributo al Fondo ambiente italiano	258	258	258
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 4	3.1.2.1 cap. 2065	Contributo a favore dell'Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano, nonché all'Associazione Centro europeo di Toscolano	2.737	2.737	2.737
Legge n. 253 del 1986	5.1.2.1 cap. 2610	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto	199	199	199
Legge n. 237 del 1999 art. 6	7.1.2.3 cap. 3232	Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni	2.582	2.582	2.582
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 6	7.1.2.3 cap. 3233	Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole	516	516	516

Segue: TABELLA 1

Segue: AMMINISTRAZIONE: 14 — MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 6	7.1.2.3 cap. 3235	Contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 7	7.1.2.3 cap. 3236	Contributo a favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari	258	258	258
Legge n. 404 del 2000 art. 4, comma 2	8.1.2.2 cap. 3491	Contributo al Museo nazionale del Cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso .	516	516	516
Legge n. 534 del 1996 art. 1	3.1.2.1 cap. 2051	Contributi ordinari ad enti e istituti culturali	10.329	10.329	10.329
		TOTALE . . .	38.381	38.381	38.381

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 15 — MINISTERO DELLA SALUTE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.9 cap. 2390	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.488	7.488	7.488
Legge n. 927 del 1980	3.1.2.11 cap. 3410	Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi	129	129	129
		TOTALE . . .	7.617	7.617	7.617

Segue: TABELLA 1

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE*(in migliaia di euro)*

Amministrazioni	2002	2003	2004
Economia e finanze	2.634	2.634	2.634
Attività produttive	32.224	32.224	32.224
Giustizia	163	163	163
Affari esteri	12.372	11.752	11.752
Istruzione, università e ricerca	22.021	22.021	22.021
Interno	1.038	522	145
Ambiente e tutela del territorio	63.886	63.886	63.886
Infrastrutture e trasporti	487	487	487
Difesa	7.230	7.230	7.230
Politiche agricole e forestali	6.714	6.714	6.714
Beni e attività culturali	38.381	38.381	38.381
Salute	7.617	7.617	7.617
TOTALE GENERALE . . .	194.767	193.631	193.254

TABELLA 2 (*)
(Articolo 38, comma 1)

	2002	2003	2004	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 – cap. 7443)	5.165	–	–	2016
	–	30.987	–	2017
	–	–	30.987	2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080) ...	–	–	30.987	2018
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 – cap. 7095)	5.000	–	–	2016
	–	5.000	–	2017
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366)	24.323	–	–	2016
	–	24.323	–	2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 – cap. 7443)	31.734	–	–	2016
	–	38.734	–	2017
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 – cap. 8957)	3.665	–	–	2016
	–	19.158	–	2017
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 – cap. 7401)	10.329	–	–	2016

(*) La Commissione non ha apportato modifiche alla Tabella 2.

Segue: TABELLA 2

	2002	2003	2004	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Proseguimento degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7. – cap. 7191)	10.165	–	–	2016
	–	15.494	–	2017
	–	–	30.987	2018
Legge n. 144 del 1999, articolo 11, comma 1: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (2.2.3.6 – cap. 7174)	800	–	–	2016
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	91.181	133.696	92.961	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	91.181	224.877	317.838	

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 45, comma 1)COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2002	2003	2004
	<i>(importi in milioni di euro)</i>		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	5.570	7.528	8.045
Pensioni minime	2.169	2.169	2.169
Contratti pubblici e altro	1.745	3.420	3.765
Sgravi contributivi	1.362	1.491	1.515
Roma Capitale	103	103	103
Soppressione imposta sulle insegne	86	86	86
Effetti indotti	28	163	277
Altro	76	96	129
Tabella « A »	273	522	490
Tabella « C »	255	178	68
Minori entrate correnti:			
Articolato	1.789	2.289	2.059
Detrazioni carichi familiari	1.128	1.919	1.668
Modifica aliquote IRPEF	0	0	132
Soppressione INVIM	255	0	0
Proroga incentivi fiscali (netto)	391	364	252
Altro (netto)	14	6	7
Totale oneri da coprire	7.888	10.517	10.662

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	4.066	2.567	1.850
Modifica aliquote IRPEF	831	581	0
Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto)	2.434	638	536
Modifica limiti deducibilità spese aziende farmaceutiche	0	89	51
Effetti indotti	801	1.259	1.263
Altro	0	0	0
Riduzione spese correnti:			
Articolato	908	1.902	2.537
Misure scuola	198	485	830
Patto stabilità interno enti locali	111	224	339
Patto stabilità interno enti pubblici	80	142	204
Effetti indotti	519	1.052	1.163
Provvedimenti collegati	2.452	683	619
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento	4	17	17
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto)	264	317	317
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia	2.184	349	285
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	462	5.366	5.657
Totale mezzi di copertura ...	7.888	10.517	10.662
Margine	2.821	8.149	13.206
Miglioramento risparmio pubblico a legisla- zione vigente	3.283	13.514	18.864

N.B. — La copertura è al netto di 981 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 51, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	6.251,6	8.149,4	8.600,6
Pensioni minime	2.169,1	2.169,1	2.169,1
Contratti pubblici e altro	1.745,4	3.419,6	3.765,0
Sgravi contributivi	1.362,1	1.491,0	1.515,3
Roma Capitale	103,3	103,3	103,3
Soppressione imposta sulle insegne	86,3	86,3	86,3
Effetti indotti	28,4	163,2	277,3
Interventi vari (Emend. V Comm.)	681,5	620,9	555,4
Altro	75,5	96,0	128,9
Tabella « A »	405,1	692,7	661,8
Tabella « C »	1,6	0,0	0,0
Minori entrate correnti:			
Articolato	1.810,1	2.334,8	2.137,3
Detrazioni carichi familiari	1.128,5	1.918,6	1.668,2
Modifica aliquote IRPEF	0,0	0,0	183,3
Soppressione INVIM	255,1	0,0	0,0
Proroga incentivi fiscali (netto)	391,5	364,1	252,0
Interventi vari (Emend. V Comm.)	21,0	46,2	27,1
Altro (netto)	14,0	5,9	6,7
Totale oneri da coprire	8.468,4	11.176,8	11.399,7

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	4.647,7	2.775,2	1.990,7
Modifica aliquote IRPEF	831,5	581,0	0,0
Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto)	2.434,1	637,8	535,6
Modifica limiti deducibilità spese aziende farmaceutiche	0,0	89,3	51,1
Effetti indotti	800,7	1.258,6	1.263,0
Interventi vari (Emend. V Comm.)	581,4	208,5	141,0
Altro	0,0	0,0	0,0
Riduzione spese correnti:			
Articolato	1.056,5	2.160,9	2.763,1
Misure scuola	198,0	484,6	830,2
Patto stabilità interno enti locali	110,5	224,1	339,3
Patto stabilità interno enti pubblici	80,1	141,5	204,0
Interventi vari (Emend. V Comm.)	148,6	258,9	226,3
Effetti indotti	519,3	1.051,8	1.163,3
Tabella « C »	0,0	212,4	338,6
Provvedimenti collegati	2.451,9	682,7	618,7
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento	3,9	16,5	16,5
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto)	264,4	317,1	317,1
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia	2.183,6	349,1	285,1
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	312,3	5.345,8	5.688,6
Totale mezzi di copertura	8.468,4	11.176,8	11.399,7
Margine	2.970,3	8.168,4	13.175,1
Miglioramento risparmio pubblico a legisla- zione vigente	3.282,6	13.514,1	18.863,6

N.B. — La copertura è al netto di 981 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate e le voci soppresse sono stampate in **neretto** — Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze	711.239 (580.739)	821.794 (691.294)	838.996 (708.496)
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002: 318.038			
2003: 342.583			
2004: 342.583			
Ministero delle attività produttive	4.015	4.000	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . .	—	6.890	6.890
Ministero della giustizia	4.663 (8.000)	13.433 (15.836)	19.399 (21.001)
Ministero degli affari esteri	107.004 (110.000)	119.798 (123.292)	145.606 (148.602)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	192.065 (184.318)	300.527 (276.254)	307.550 (283.277)
Ministero dell'interno	—	10.083	10.083
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	21.791	26.660	26.660
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	7.582	21.465	21.465
Ministero delle comunicazioni	4.648	4.648	4.648
Ministero della difesa	10.123	10.269	10.269

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero delle politiche agricole e forestali	18.000	19.625	19.625
Ministero per i beni e le attività culturali	8.031	28.981 <i>(7.630)</i>	28.981 <i>(7.630)</i>
Ministero della salute	11.830	12.809	12.809
TOTALE TABELLA A . . .	1.100.991 <i>(969.077)</i>	1.400.982 <i>(1.230.755)</i>	1.458.146 <i>(1.286.620)</i>

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze	529.661 (619.161)	553.257 (567.757)	532.928 (552.428)
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 27.306 (29.806)			
2003: 37.514 (52.014)			
2004: 63.501 (83.001)			
Ministero delle attività produttive	43.317	79.469	105.291
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . .	1.000	1.000	1.000
Ministero della giustizia	20.658	20.658	20.658
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	70.217	71.282	7.500
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	77.469	129.114	232.406
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . .	302.678	536.806	796.935
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 252.128			
2003: 507.757			
2004: 767.385			
Ministero delle comunicazioni	5.165	5.165	5.165

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero della difesa	2.000	2.000	2.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	63.975	63.975	63.975
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 25.823			
2003: 25.823			
2004: 25.823			
Ministero per i beni e le attività culturali	14.079	14.079	14.079
Ministero della salute (Regolazione debitoria) . .	5.329.835	—	—
TOTALE TABELLA B . . .	6.460.054 <i>(6.549.554)</i>	1.476.805 <i>(1.491.305)</i>	1.781.937 <i>(1.801.437)</i>

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

Gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione di quelli relativi a regolazioni debitorie, al fondo per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, art. 20), all'ENIT (legge n. 292 del 1990), all'ICE (legge n. 68 del 1997), alle agenzie fiscali (decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70) e al fondo di riserva (legge n. 468 del 1978, art. 9-ter) debbono intendersi ridotti nella misura del 2,56 per cento per l'anno 2002, del 3,61 per cento per l'anno 2003 e del 3,80 per cento per l'anno 2004 a seguito dell'approvazione degli emendamenti 10.083, 11.89, 40.1374 e Tab. A. 116 del Governo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107)	19.048	22.595	21.086
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106)	15.445	15.583	15.717
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	25.306	24.790	24.273
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	10.629	10.412	10.195
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	87.798	87.798	87.798

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
— ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ...	331.546 <i>(120.200)</i>	208.549	188.288
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	51.646	41.317	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)	123.950	121.367	118.785
— ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)	172.083	—	—
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
— ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi) (3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 1630)	—	—	—

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555) .	25.823	—	—
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	509.065	497.518	497.518
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	297	297	297
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
— ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	154.937	154.937	154.937
— ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	92.962	92.962	92.962

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
— ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	50.065	49.044	48.022
— ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)	472.733	472.733	472.733
Decreto legislativo n. 29 del 1993: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992:			
— ART. 50: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.555	4.462	4.369
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
— ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	13.159	12.860	12.602
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
— ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	227.241	227.241	227.241

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	15.184	14.874	14.564
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:			
– ART. 2: Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.36 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 1719)	2.531	2.479	2.427
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Contributo ad enti - cap. 1613)	2.360	2.360	2.360
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1604)	11.135	10.908	10.680
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	11.362	11.104	10.846
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) ...	25.306	24.790	24.273

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)	1.906.242	—	—
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	5.061	4.958	4.855
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	123.950	123.950	123.950
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.873	1.834	1.797
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p)	176.554	125.407	122.794

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Rior- dino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	15.234	14.924	14.613
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Rior- dino della Scuola superiore della pub- blica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pub- bliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	5.165	5.061	4.958
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri- forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle en- trate - cap. 7775)	2.375.702	2.375.702	2.375.702
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	232.406	232.406	232.406
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territo- rio - cap. 7779)	438.988	438.988	438.988
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle do- gane - cap. 7781)	542.280	542.280	542.280

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) . .	334.148	327.950	320.203
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
– ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p)	149.814	146.756	143.699
	8.763.583 (8.549.877)	6.451.196 (6.448.836)	6.394.041 (6.391.681)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)	25.306	24.790	24.273
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	33.573 (25.823)	25.306	24.790
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)	242.735	206.583	206.583

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280; 5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5107)	29.197 (31.000)	28.824 (31.000)	28.824 (31.000)
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	106.391 (103.291)	101.639	99.521
– ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	68.172	64.454	63.111
	505.374 (496.327)	451.596 (453.772)	447.102 (449.278)

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)	2.531	2.479	2.427
---	-------	-------	-------

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)	2.531	2.479	2.427
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711)	1.504.813 <i>(1.594.483)</i>	1.306.034	1.202.525
	1.509.875 <i>(1.599.545)</i>	1.310.992	1.207.379

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p)	10.329	10.329	10.329
--	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	146 <i>(8)</i>	146 <i>(8)</i>	146 <i>(8)</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
(*) Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (4.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1806)	155	155	155
	10.475 <i>(10.492)</i>	10.475 <i>(10.492)</i>	10.475 <i>(10.492)</i>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	3.037	2.975	2.913
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)	1.771	1.735	1.699
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	981	981	981
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	284	284	284
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	464.811	516.457	568.103

(*) Voce soppressa.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
(*) Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 1161, 1162)	2.094	2.094	2.094
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.841	2.841	2.841
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti - cap. 1163)	11.081	10.619	10.619
(*) Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) . .	1.653	1.653	1.653
(*) Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)	258	258	258
(*) Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232; 18.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432)	3.099	3.099	3.099

(*) Voce soppressa.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	5.165	5.165	5.165
	489.971 <i>(485.994)</i>	541.057 <i>(537.542)</i>	592.605 <i>(589.090)</i>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	6.197	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547)	7.592	7.437	7.282
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	387	387	387

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)	126.532	126.532	126.532
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	111.038	111.038	111.038
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	129.114	129.114	129.114
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: — ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p)	6.249.128	6.145.837	6.042.546
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5483)	19.724 (9.229)	19.724 (9.229)	19.724 (9.229)
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512)	43.021	42.143	41.265

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera <i>b</i>): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722)	232.406	222.076	206.583
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)	1.575.194	1.601.275	1.601.275
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: — ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967)	30.987	30.987	30.987
	8.531.320 <i>(8.520.825)</i>	8.441.198 <i>(8.430.703)</i>	8.321.381 <i>(8.310.886)</i>

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	25.823	25.823	25.823
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)	20.658	20.658	20.658

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

— ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

3.512	3.512	3.512
-------	-------	-------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

930 (522)	468 (522)	130 (145)
---------------------	---------------------	---------------------

50.923 (50.515)	50.461 (50.515)	50.123 (50.138)
---------------------------	---------------------------	---------------------------

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - cap. 2754, 2756)

51.646	50.613	49.580
--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069/p) . . .	258	258	258
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251)	57.223 (63.524)	57.223 (63.524)	57.223 (63.524)
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
— ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - capp. 1550, 1565; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240)	61.520	60.265	59.010
	170.647 (176.948)	168.359 (174.660)	166.071 (172.372)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)	5.165	5.165	5.165
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
— ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	1.620	1.587	1.554
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
— ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p) . . .	516.457	501.457 (516.457)	501.457 (516.457)
— ART. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p) . . .	516.457	516.457	516.457
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336)	436 (487)	436 (487)	436 (487)
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	775	775	775
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	51.646	51.646	51.646

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	255.728	255.728	255.728
	1.348.284 <i>(1.348.335)</i>	1.333.251 <i>(1.348.302)</i>	1.333.218 <i>(1.348.269)</i>
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)	47.256	47.256	47.256
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	16.785	16.785	16.785
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	8.542 <i>(9.296)</i>	8.542 <i>(9.296)</i>	4.626 <i>(5.165)</i>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761)	2.025	1.983	1.942
	74.608 (75.362)	74.566 (75.320)	70.609 (71.148)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060)	23.241	23.241	23.241
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661)	6.014 (6.714)	6.014 (6.714)	6.014 (6.714)
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083)	20.658	20.658	20.658
	49.913 (50.613)	49.913 (50.613)	49.913 (50.613)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) . . .	3.037	2.975	2.913
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943)	5.061	4.958	4.855
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192/p, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) .	421.621 (521.621)	521.621	521.621
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)	1.012	992	971
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	3.543	3.471	3.398

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1507)	34.380 (20.175)	34.380 (20.175)	34.380 (20.175)
(*) Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2051)	10.329	10.329	10.329
	488.829 (564.778)	588.572 (564.521)	588.313 (564.262)

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440)	19.367	19.367	19.367
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380)	36.684	36.684	36.684
(*) Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3410)	129	129	129

(*) Voce soppressa.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300)	232.406	198.319	194.188
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2320)	101.226	99.160	97.094
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330)	72.304	74.370	72.820
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390)	6.823 (7.489)	6.823 (7.489)	6.823 (7.489)
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420)	2.531	2.479	2.427
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391) . . .	6.478	6.346	6.214
	477.819 (478.614)	443.548 (444.343)	435.617 (436.412)
TOTALE GENERALE	22.471.621 (22.408.225)	19.915.184 (19.900.611)	19.666.847 (19.652.020)

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore di intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)	50.000	—	—
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7298)	25.823	25.823	25.823
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
— ART. 6, primo comma, lettera b): (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per Trieste - cap. 7490)	—	10.000	10.000
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	—	—	1.032.914
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)	497.267	512.178	6.714.161

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7469)	—	—	258.228
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: — ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446)	103.291	103.291	103.291
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: — ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	41.317	—	—
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7520) .	—	—	15.494
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)	41.317	61.975	160.102
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698)	9.296	—	—

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	645.571	1.523.548	2.453.170
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
— ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	—	1.039.497	1.659.245
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
— ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	—	—	516.457
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
— ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore n. 4) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150)	—	—	51.646
	1.413.882	3.276.312 (3.266.312)	13.000.531 (12.990.531)

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
— ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.6			
- Aree depresse - cap. 7380)	—	5.000	5.000
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:			
— ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420)	613.166	613.166	613.166
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
— ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420)	77.469	103.291	258.228
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:			
— ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Settore n. 27) (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359)	50.000	50.000	50.000
	740.635	771.457	926.394
		<i>(766.457)</i>	<i>(921.394)</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
— ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)	568.103	516.199	516.199
	568.103	516.199	516.199

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:			
— ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932)	25.823	80.051	206.583
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957)	—	—	154.937
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
— ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8921)	—	—	28.405
	25.823	80.051	389.925

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Rioridino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
— ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	—	—	103.291
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:			
— ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.3.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)	98.127	98.127	98.127

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.3.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)	103.291	103.291	103.291
	201.418	201.418	304.709

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	3.000	3.000	132.114
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	—	—	129.114
	3.000	3.000	261.228

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)	—	—	51.646

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)	25.823	56.810	103.291
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (Settore n. 16) (2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169) ...	—	—	1.032.914
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (5.2.3.11 - Mobilità ciclistica - cap. 8188)	500	500	500
	26.323	57.310	1.188.351

MINISTERO DELLA DIFESA

(*) **Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:**

— **ART. 50, comma 1, lettera h):** **Proseguimento interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997 (Settore n. 27) (11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177)**

154.937 — —

154.937 — —

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

— **ART. 1, comma 1:** Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.3.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) ..

— — 10.329

(*) **Voce soppressa.**

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:			
– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) (3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810)	103.291	103.291	103.291
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7476)	15.494	—	—
	<u>118.785</u>	<u>103.291</u>	<u>113.620</u>
MINISTERO DELLA SALUTE			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Rioridino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Settore n. 27) (2.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7010)	25.823	77.469	—
	<u>25.823</u>	<u>77.469</u>	<u>—</u>
TOTALE GENERALE . . .	3.123.792 <i>(3.278.729)</i>	5.086.507 <i>(5.071.507)</i>	16.700.957 <i>(16.685.957)</i>

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 7116)	- 67.139	—	—
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Economia e finanze: 4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483)	- 277.469	—	—
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)	- 75.823	- 77.469	—
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:			
– ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori-decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 – Apparati di comunicazioni – cap. 7590)	- 20.000	—	—
	- 440.431	- 77.469	—

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano — dopo l'indicazione della amministrazione — il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed « E » (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna « Limite impegn. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2003 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. — Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. — Interventi a favore delle imprese industriali
3. — Interventi per calamità naturali
4. — Interventi nelle aree depresse
5. — Credito agevolato al commercio
6. — Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe -
Interventi per Venezia
7. — Provvidenze per l'editoria
8. — Edilizia residenziale e agevolata
9. — Mediocredito centrale — SIMEST Spa
10. — Artigiancassa
11. — Interventi nel settore dei trasporti
12. — Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. — Interventi nel settore della ricerca
14. — Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. — Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. — Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. — Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. — Metropolitana di Napoli
19. — Difesa del suolo e tutela ambientale
20. — Realizzazione strutture turistiche
21. — Interventi in agricoltura
22. — Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. — Università (compresa edilizia)
24. — Impiantistica sportiva
25. — Sistemazione aree urbane
26. — Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. — Interventi diversi

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7421)	51.129	51.129	51.646	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	51.646	–	–	–	–	
– ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2 (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	30.987	–	–	–	–	
– ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7423)	2.582	–	–	–	–	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . .	490.634	593.925	258.228	–	–	3
	626.978	645.054	309.874	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	(migliaia di euro)					
3. <i>Interventi per calamità naturali.</i>						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Economia e finanze: 4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7452)	1.291	–	–	–	–	
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Economia e finanze: 4.2.3.5 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7473)	2.066	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7445)	15.494	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Ambiente e territorio: 4.2.3.6 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7942)	5.165	–	–	–	–	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): – ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7043) . .	5.165	5.165	2.852	–	–	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 5.2.3.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7658)	63.421	65.693	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

— ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze: 3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7446/p)

268.558 258.228 464.811 — — 3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

— ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 4.2.3.1 — Risanamento e ricostruzione zone terremotate — cap. 7451)

180.760 180.760 268.558 — 2004 3

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Economia e finanze: 3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7444)

2.582 2.582 — — — 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

— ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Ambiente e territorio: 4.2.3.6 — Calamità naturali e danni bellici — cap. 7943/p)

10.272 — — — —

(Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.10 — Calamità naturali e danni bellici — cap. 7528)

52 — — — —

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443)	139.443	216.912	216.912	877.976	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotona (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443)	18.076	18.076	18.076	234.988	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 4.2.3.3 – Difesa del suolo – cap. 7850)	154.937	154.937	206.583	–	–	3
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443)	2.066	2.066	2.066	6.197	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Economia e finanze: 3.2.3.12 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7095)	48.547	48.547	48.547	–	–	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443)	24.273	24.273	24.273	364.102	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443)	1.549	1.549	1.549	23.757	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
— ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443)	17.043	17.043	17.043	255.646	2019	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): — ART. 144, comma 6: Eventi sismici in Campania (Economia e finanze: 4.2.3.5 — Calamità naturali e danni bellici — cap. 7476)	516	516	516	—	—	3
	961.276	996.347	1.271.516	1.762.666		

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori
depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica
e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

— ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata
(Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.2 — Ri-
cerca applicata — cap. 8932/p)

129.114 180.760 206.583 — — 3

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge
n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(Economia e finanze: 4.2.3.6 — Aree depresse —
cap. 7483)

965.774 1.032.914 1.032.914 774.685 — 3

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifi-
nanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64,
recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno:

— ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione
alle attività produttive (Attività produttive:
3.2.3.8 — Fondo incentivi alle imprese — cap.
7420/p)

1.026.331 1.103.800 793.925 — — 3

Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di
risorse idriche (limite di impegno) (Ambiente e
territorio: 5.2.3.7 — **Acquedotti, fognature ed
opere igienico-sanitarie — cap. 8614)**

10.329 18.076 18.076 — — 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazione, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: — ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 — Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno — cap. 7212)	5.165	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1): — (Economia e finanze: 4.2.3.8 — Fondo di rotazione per le politiche comunitarie — cap. 7493; 5.2.3.10 — Accordi di programma — cap. 7685) . .	258.229 (516.457)	— (258.228)	—	—	—	3
— (Attività produttive: 3.2.3.8 — Fondo incentivi alle imprese — cap. 7420/p)	258.228	258.228	—	—		
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: — Economia e finanze: 4.2.3.6 — Aree depresse — cap. 7483; 4.2.3.16 — Intese istituzionali di programma — cap. 7531; 5.2.3.8 — Aree depresse — cap. 7669; 5.2.3.10 — Accordi di programma — cap. 7685 ; 5.2.3.16 — Intese istituzionali di programma — capp. 7707, 7709, 7710	2.537.879 (3.722.115)	5.580.960 (5.610.398)	1.659.245	— (2.375.702)	—	3
— Attività produttive: 3.2.3.8 — Fondo incentivi alle imprese — cap. 7420/p	1.755.954 (571.718)	1.010.706 (981.268)	1.032.914	2.375.702 (—)	—	3
— Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 — Occupazione — cap. 7141	30.987	28.405	—	—	—	3
— Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 — Aree depresse — cap. 1272; 25.2.3.2 — Ricerca applicata — cap. 8932/p; 25.2.3.5 — Intese istituzionali di programma — capp. 8981, 8992	274.522	151.993	—	—	—	3
— Interno: 7.1.1.3 — Mezzi operativi e strumentali — cap. 2764	5.165	—	—	—	—	
— Ambiente e territorio: 4.2.3.10 — Intese istituzionali di programma — cap. 8101; 5.2.3.5 — Intese istituzionali di programma — capp. 8570, 8571 . .	18.181	—	—	—	—	

N.B. Le parti in *neretto corsivo* sono soppresse.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
– Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade – cap. 7173; 2.2.3.9 – Intese istituzionali di programma – cap. 7213; 3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7415; 3.2.3.11 – Aree depresse – cap. 7546; 3.2.3.23 – Intese istituzionali di programma – capp. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 – Intese istituzionali di programma – capp. 7932, 7933; 5.2.3.12 – Intese istituzionali di programma – capp. 8198, 8200	246.625	315.142	–	–	–	3
– Politiche agricole e forestali: 6.2.3.8 – Intese istituzionali di programma – cap. 8599	13.893	–	–	–	–	
– Beni e attività culturali: 3.2.3.8 – Intese istituzionali di programma – cap. 7621; 5.2.3.6 – Intese istituzionali di programma – cap. 8176; 6.2.3.5 – Intese istituzionali di programma – capp. 8371, 8372	9.059	–	–	–	–	
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
– ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7212)	154.937	154.937	61.975	–	–	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze – 3.2.3.17 - Metanizzazione – cap. 7150)	77.469	77.469	51.646	–	–	3
	7.777.841	9.913.390	4.857.278	3.150.387		

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.*

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*) : Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite di impegno):

– Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193 .	32.537	58.360	58.360	–	–	3
– Beni e attività culturali: 10.2.3.2 – Interventi per Venezia – cap. 8911	516	516	516	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 – Fondo per Trieste – cap. 7490)	–	10.000	10.000	–	–	3
– ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380)	5.165	10.165 (5.165)	5.000 (–)	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7505)	2.066	2.066	–	–	–	3
	40.284	81.107 (66.107)	73.876 (58.876)	–		

7. *Provvidenze per l'editoria.*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 3.2.3.6 – Editoria libraria – cap. 7561)

2.582	2.582	2.582	2.582	2005	3
2.582	2.582	2.582	2.582		

8. *Edilizia residenziale e agevolata.*

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 – Edilizia abitativa – cap. 7073)

88.779	51.646	–	–	–	3
--------	--------	---	---	---	----------

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437)

41.317	41.317	41.317	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	----------

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: — ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 — Edilizia di servizio — cap. 7348)	51.646	—	—	—	—	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: — ART. 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Economia e finanze: 3.2.3.8 — Edilizia abitativa — cap. 7072)	23.241	23.241	23.241	—	—	3
Legge n. 21 del 2001: Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione: — ART. 4, comma 2: Interventi per l'edilizia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 — Edilizia abitativa — cap. 7445)	15.494	—	—	—	—	
— ART. 7, comma 3: Interventi per l'edilizia abitativa (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 — Edilizia abitativa — cap. 7446)	6.817	—	—	—	—	3
	227.294	116.204	64.558	—		

9. *Mediocredito centrale — SIMEST Spa.*

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 — Sostegno finanziario del sistema produttivo — cap. 7299)	50.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: — ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 — Sostegno finanziario del sistema produttivo — cap. 7301)	77.469	—	—	—	—	
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): — ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 — Sostegno finanziario del sistema produttivo — cap. 7298) .	94.718	103.292	25.823	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298) . . .	23.034	–	–	–	–	
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298)	17.869	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299)	36.152	36.152	281.985	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299)	38.734	38.734	38.734	116.203	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298)	25.823	25.823	25.823	258.228	2006	3
	363.799	204.001	372.365	374.431		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>10. Artigiancassa.</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 — Artigiancassa — cap. 7165) .	36.023	—	—	—	—	
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 — Artigiancassa — cap. 7165)	15.365	—	—	—	—	
	51.388	—	—	—		
<i>11. Interventi nel settore dei trasporti.</i>						
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
— ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 — Trasporto rapido di massa — cap. 8163)	38.734	64.041	64.041	—	—	3
— ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 — Trasporto rapido di massa — cap. 8165)	5.165	5.165	5.165	—	—	3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
— ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 — Trasporti in gestione diretta ed in concessione — cap. 8095)	44.157	64.815	64.815	—	—	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
— ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 — Ferrovie dello Stato — cap. 7122)	4.364.061	5.087.100	5.087.100	4.892.396	2005	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7954)	45.291	45.291	–	–	–	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (<i>Vessel Traffic Services - VTS</i>) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079)	3.873	7.747	7.747	–	–	
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8122)	1.808	1.808	1.808	7.230	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151)	100.709	100.709	100.709	704.964	2011	3
– ART. 2, comma 5/a: Parco autobus (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151)	32.020	47.514	47.514	–	–	3
– ART. 2, comma 6: Acquisto di autobus a basso impatto ambientale (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151)	15.494	15.494	15.494	–	–	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151)	516	516	516	4.132	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164)	25.823	25.823	25.823	113.621	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8118)	2.582	–	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8119)	56.810	56.810	56.810	172.497	2007	3
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8120)	129.114	129.114	129.114	387.343	2007	1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188) . . .	13.411	10.829	500	–	–	3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849)	39.251	59.909	59.909	–	–	3
– ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 – Sistemi idroviari – cap. 7900)	2.582	2.582	2.582	–	–	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 12: Linea ferroviaria Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8128)	2.066	2.582	–	–	–	3
– ART. 144, comma 13: Mutui per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7511)	516	1.033	1.033	–	–	3
– ART. 145, comma 48: Canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 – Sistemi idroviari – cap. 7901)	2.582	2.582	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
— ART. 145, comma 71: Servizio Fiera di Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 — Trasporto rapido di massa — cap. 8167)	15.494	25.823	—	—	—	3
	4.942.059	5.757.287	5.670.680	6.282.183		

12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

— ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della Guardia di finanza (Economia e finanze: 7.2.3.1 — Edilizia di servizio — cap. 7822)	9.813	22.724	22.724	—	—	3
	9.813	22.724	22.724	—		

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

— ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 — Ricerca scientifica — cap. 8920/p)	12.911	—	—	—	—	
--	--------	---	---	---	---	--

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

— ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 — Ricerca scientifica — cap. 8921)	28.405	28.405	28.405	—	—	3
--	--------	--------	--------	---	---	---

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

— ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Economia e finanze: 3.2.3.34 — Ricerca scientifica — cap. 7310)	5.165	—	—	—	—	
---	-------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 10 del 2001: Navigazione satellitare (Economia e finanze: 3.2.3.34 – Ricerca scientifica – cap. 7311; 4.2.3.24 – Navigazione satellitare – cap. 7572)	25.823	–	–	–	–	
	72.304	28.405	28.405	–		
<i>14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.</i>						
Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 – Imprese navalmecchaniche e armatoriali – cap. 7807) . .	6.456	18.076	18.076	–	–	3
	6.456	18.076	18.076	–		
<i>16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.</i>						
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 – Ente Nazionale per le Strade – cap. 7169)	1.077.329	1.074.230	1.032.914	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 – Opere stradali – cap. 7142)	10.329	10.329	10.329	123.950	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 – Opere stradali – cap. 7143)	10.329	10.329	10.329	123.950	2016	3
– ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata: decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 – Ente Nazionale per le Strade – cap. 7175)	7.747	7.747	7.747	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione:						
– ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratti autostradali (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 – Opere stradali – cap. 7144)	38.734	38.734	38.734	568.103	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3: Autostrade (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 – Opere stradali – cap. 7145)	41.317	54.228	54.228	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7159)	20.658	20.658	20.658	–	–	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e g): Finanziamento iniziative per il miglioramento della viabilità e dei trasporti (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade – cap. 7169)	51.646	51.646	64.557	–	–	3
– ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 – Opere stradali – cap. 7146) . .	2.582	2.582	–	–	–	3
– ART. 144, comma 10: Interventi viabilità nella regione Basilicata (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade – cap. 7176)	1.033	–	–	–	–	
– ART. 144, comma 14: Realizzazione strada medio Adriatico-medio Tirreno (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade – cap. 7171)	8.780	13.428	8.263	–	–	3
– ART. 144, comma 16: Interventi infrastrutturali di collegamento con la Valle d'Aosta (Economia e finanze: 4.2.3.17 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7535)	1.549	1.549	1.549	–	–	3
	1.272.033	1.285.460	1.249.308	816.003		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</i>						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473)	51.646	51.646	327.950	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Economia e finanze: 4.2.3.15 – Edilizia giudiziaria – cap. 7528)	10.329	23.241	23.241	–	–	3
	61.975	74.887	351.191	–		

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

– ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8111)

5.165 5.165 – – – 3

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7448)

30.987 – – – –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:						
– Economia e finanze: 4.2.3.4 – Difesa del suolo – cap. 7469	5.165	5.165	258.228	–	–	3
– Ambiente e territorio: 4.2.3.9 – Opere idrau- liche e sistemazione del suolo – cap. 8051 . . .	278.887	588.761	–	–	–	3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Economia e finanze: 5.2.3.13 – Fondo per la montagna – cap. 7698)	58.360	51.646	46.481	–	–	3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 – Programmi di tutela am- bientale – cap. 7082/p)	106.291	106.291	183.760	–	–	3
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente e territorio: 2.2.3.7 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7281; 2.2.3.9 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – capp. 7300, 7301, 7302; 3.2.3.2 – Piani disinquinamento – cap. 7535; 3.2.3.5 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – cap. 7611)	28.405	–	–	–	–	
– ART. 4, comma 8: Piano di risanamento am- bientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 – Programmi di tutela ambien- tale – cap. 7081/p)	2.066	2.066	–	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Am- biente e territorio: 1.2.3.5 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082)	77.469	77.469	206.583	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
— ART. 144, comma 15: Interventi di difesa del suolo nel bacino dell'Arno (Economia e finanze: 4.2.3.4 — Difesa del suolo — cap. 7470)	1.033	2.582	2.582	—	—	3
	593.828	839.145	697.634	—		

21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinan- ziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole e fore- stali: 2.2.3.3 — Cassa proprietà contadina — cap. 7171)	15.494	5.165	—	—	—	3
---	--------	-------	---	---	---	---

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale:

— ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazio- nale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439)	103.291	—	—	—	—	
— ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazio- nale (Economia e finanze: 3.2.4.3 — Fondo di solidarietà nazionale — cap. 7411)	185.924	—	—	—	—	

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

— ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 — Informazione e ricerca — cap. 7624) .	5.165	—	—	—	—	
--	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di inve-
stimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali:

— ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 — Interventi nel settore agricolo e forestale — cap. 7811) . .	2.120	—	—	—	—	
---	-------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

– ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7810)	52.214	–	–	–	–	3
– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7810)	191.089	185.924	103.291	–	–	3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 – Zootecnica – cap. 7724)	10.329	10.329	–	–	–	3
– ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 – Zootecnica – cap. 7725)	10.329	10.329	–	–	–	3
– ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 – Zootecnica – cap. 7726)	15.494	15.494	–	–	–	3
– ART. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7477)	12.911	12.911	–	–	–	3
– ART. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 – Informazione e ricerca – cap. 7624)	12.911	12.911	–	–	–	3
– ART. 129, comma 1, lettera f): Impianti frutticoli colpiti da <i>sharka</i> (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7478)	2.582	–	–	–	–	
– ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7476)	20.658	5.165	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:

— ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7810)

25.823	25.823	–	–	–	3
666.334	284.051	103.291	–		

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

— ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8104)

6.197	5.165	–	–	–	3
6.197	5.165	–	–		

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8957/p)

154.937	258.228	353.773	–	–	3
---------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 8957/p, 8960/p, 8964/p)

51.645	74.886	74.886	–	–	3
206.582	333.114	428.659	–		

25. Sistemazione aree urbane.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657)

113.621	154.937	103.291	–	–	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 63, lettera a): Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131) .

105.874	152.355	–	–	–	3
219.495	307.292	103.291	–		

26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Ripiano deficit USL (Economia e finanze: 4.2.3.22 – Ripiano deficit spesa sanitaria – cap. 7563) . .

3.098.741	1.549.371	–	–	–	3
3.098.741	1.549.371	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>27. Interventi diversi.</i>						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415)	20.658	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: – ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.2 – Formazione professionale – capp. 7111, 7112)	13.428	–	–	–	–	
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): – Ambiente e territorio: 5.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8550/p	5.165	–	–	–	–	
– Infrastrutture e trasporti: 6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capp. 8344, 8345, 8346	4.545	–	–	–	–	
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Economia e finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493)	3.079.552	4.127.377	6.714.161	1.032.914	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): – ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646)	12.911	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 – Interventi nelle grandi città – cap. 7374)	5.165	10.329	10.329	–	–	3
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 7116)	–	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n.267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: — ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole e forestali: 5.2.3.2 — Pesca — capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002)	19.671	15.494	10.329	—	—	3
Decreto-legge n.9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.3.2 — Potenziamento servizi e strutture — cap. 7401)	20.142	20.142	20.142	—	—	3
Legge n.212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 — Accordi ed organismi internazionali — cap. 7520)	28.405	15.494	15.494	—	—	3
Decreto legislativo n.502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 — Ricerca scientifica — cap. 7010)	77.469	77.469	—	—	—	
Decreto legislativo n.504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421: — ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.3.2 — Finanziamento enti locali — cap. 7236)	113.621	105.874	103.291	—	—	3
Decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. — ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 — Occupazione — cap. 7141)	568.103	516.199	516.199	—	—	3
— ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Economia e finanze: 4.2.3.10 — Interventi straordinari per la Calabria — cap. 7499)	145.124	160.102	160.102	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.3.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	116.203	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis) (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)	154.937	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: – ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	98.127	98.127	98.127	–	–	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Economia e finanze: 4.2.3.14 – Occupazione – cap. 7525) .	77.469	–	–	–	–	
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: – ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7401)	41.371	46.481	–	–	–	3
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7400)	51.646	–	–	–	–	
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: – ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Economia e finanze: 3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080)	30.987	30.987	30.987	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	216.912	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	103.291	103.291	103.291	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(migliaia di euro)</i>					
— ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 — Edilizia sanitaria — cap. 7464)	739.662	977.136	945.116	1.761.119	—	3
* — ART. 50, comma 1, lettera h): Proseguimento interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.3.2 — Attrezzature e impianti — cap. 7177)	154.937	—	—	—	—	
— ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 — Riqualificazione assistenza sanitaria — cap. 7040)	309.874	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
— ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Salute: 2.2.3.5 — Edilizia sanitaria — cap. 7090)	15.494	—	—	—	—	
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 — Edilizia di servizio — cap. 7245) . . .	11.879	11.879	10.071	—	—	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
— ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 — Servizi del Poligrafico dello Stato — cap. 7335)	41.317	41.317	41.317	619.748	2019	3
— ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Economia e finanze: 3.2.3.17 — Metanizzazione — cap. 7151)	5.165	5.165	5.165	25.823	2009	3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
— ART. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Economia e finanze: 4.2.3.12 — Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome — cap. 7507)	5.165	5.165	5.165	—	—	3

* Voce soppressa.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366)	17.560	17.560	17.560	–	–	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 141, comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (Economia e finanze: 3.2.3.37 – Risparmio idrico e utilizzo acque reflue – cap. 7328)	23.757	47.514	47.514	–	–	3
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Difesa: 10.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7127; 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177; 26.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7510)	103.291	103.291	103.291	–	–	3
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 – Enti ed attività culturali – cap. 7431; 4.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 7881; 4.2.3.7 – Piani per l'archeologia – cap. 7981; 5.2.3.4 – Archivi statali – cap. 8121; 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8314; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8336; 7.2.3.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 8521; 9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8782; 9.2.3.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 8804)	35.687	–	–	–	–	
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (Beni e attività culturali: 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 8314, 8316; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – capp. 8336, 8337; 7.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8542)	20.400	25.306	–	–	–	3
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:						
– ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori – decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 – Apparati di comunicazioni – cap. 7590)	38.411	12.911	–	–	–	3
– ART. 23, comma 1: Contributi a favore delle emittenti televisive locali (Comunicazioni: 4.2.3.3 – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 7580) .	52.524	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica (Economia e finanze: 4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7521)	51.646	–	–	–	–	
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
– ART. 10, comma 4: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (Attività produttive: 3.2.3.10 – Fondo rotazione prestito risparmio turistico – cap. 7460)	3.615	–	–	–	–	
– ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359) . .	78.405	52.582	50.000	–	–	3
	6.357.336 <i>(6.512.273)</i>	6.642.686	9.023.145	3.656.516		
TOTALE . . .	27.564.595 <i>(27.719.532)</i>	29.106.348 <i>(29.091.348)</i>	24.648.453 <i>(24.633.453)</i>	16.044.768		

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni (A.C. 1985/1984-A, Allegato n. 1), le relazioni di minoranza presentate nelle Commissioni (A.C. 1985/1984-A, Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 1985/1984-A, Allegato n. 3).

Lire 10.300 = € 5,32



14PDL0015600